

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Fabrizia Lapecorella: solo un prelievo fiscale equo ed efficiente può spingere la crescita - pag. 2
- Ernesto Maria Ruffini: riforma fiscale all'insegna della semplificazione - pag. 6
- Giuseppe Zafarana: la riforma del fisco passa anche attraverso la lotta all'evasione - pag. 9
- Processo tributario: trattazione scritta esclusa dal 1° agosto? - pag. 12
- La notifica al contribuente estero è valida anche presso il suo rappresentante fiscale - pag. 14

## LAVORO E PREVIDENZA

- Sospensione dell'attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni - pag. 19
- Modello 770: versamenti sospesi per Covid al test finale - pag. 23
- Green pass obbligatorio negli studi professionali: attività di controllo e sanzioni - pag. 26

## FINANZIAMENTI

- Ecobonus auto e veicoli commerciali: ripartono gli incentivi. A chi spettano e per quali veicoli - pag. 29

## IMPRESA

- Supply chain da ripensare: cosa devono fare le aziende - pag. 34


## IN EVIDENZA

## Fabrizia Lapecorella: solo un prelievo fiscale equo ed efficiente può spingere la crescita

di Fabrizia Lapecorella - Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE

"La riforma fiscale potrà essere certamente un'opportunità per sostenere la crescita e può farlo se assicura un prelievo equo, efficiente, stabile e trasparente. Sono obiettivi desiderabili ma ambiziosi. Il processo riformatore dovrà trovare una sintesi efficace tra valori politici ed esigenze sociali e dovrà essere frutto di scelte condivise tra governo e parlamento". Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE, anticipa, nell'intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, oggi in live streaming.


Oggi in live streaming dalle 10 alle 16, dell'approvazione della legge del 16, il **9° Forum One FISCALE** lega per la **riforma del sistema** dedicato a "La Riforma Fiscale **fiscale**.

per la ripartenza del Paese" è Di questo (e di altro) abbiamo parlato l'occasione per analizzare i temi lato con **Fabrizia Lapecorella**, cardine della fiscalità a seguito Direttore Generale del 

## Ernesto Maria Ruffini: riforma fiscale all'insegna della semplificazione

di Ernesto Maria Ruffini - Direttore generale Agenzia delle Entrate

"Senza alcun dubbio, la riforma fiscale deve puntare sulla semplificazione. Il fisco italiano si compone di una vera e propria giungla di 800 leggi, frutto di stratificazioni progressive avvenute negli anni. È ora il momento di riprendere il bandolo della matassa e rimettere ordine in un sistema che proprio la numerosità delle norme rende ostico ai cittadini onesti, agevolando invece l'evasore che vuole nascondersi. La riforma fiscale è un'occasione formidabile per questo ripensamento generale". Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, anticipa a IPSOA Quotidiano i temi che verranno trattati nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, oggi in live streaming.

"La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese" è il tema del **9°** fattori di produzione, **Forum One FISCALE**, oggi in **live streaming** dalle 10 alle 16. Nel **ma tributario** mantenendone la **progressività**, **zati i pilastri della riforma del fisco:** **- eliminazione dei micro-tributi;** **- maggiore efficienza del sistema** **- riduzione dell'evasione fiscale.** **impositivo,** Di questo (e di altro) 

Fisco

L'intervista a...

## Fabrizia Lapecorella: solo un prelievo fiscale equo ed efficiente può spingere la crescita

di Fabrizia Lapecorella - Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE

"La riforma fiscale potrà essere certamente un'opportunità per sostenere la crescita e può farlo se assicura un prelievo equo, efficiente, stabile e trasparente. Sono obiettivi desiderabili ma ambiziosi. Il processo riformatore dovrà trovare una sintesi efficace tra valori politici ed esigenze sociali e dovrà essere frutto di scelte condivise tra governo e parlamento". Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE, anticipa, nell'intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, oggi in live streaming.

Oggi in live streaming dalle 10 alle 16, il **9° Forum One FISCALE** dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese" è l'occasione per analizzare i temi cardine della fiscalità a seguito dell'approvazione della legge delega per la **riforma del sistema fiscale**.

Di questo (e di altro) abbiamo parlato con **Fabrizia Lapecorella**, Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE.

**Durante questo lungo periodo in cui si è fatto sentire maggiormente l'effetto dell'epidemia da Coronavirus, quali sono state le maggiori criticità che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dovuto affrontare per garantire la continuità dell'attività sul territorio?**

Per la struttura da me diretta, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la prima e più grande criticità è stata costituita dalla necessità di consentire, nel quadro di continua evoluzione della normativa emergenziale *medio tempore* intervenuta, l'erogazione dei servizi della **giustizia tributaria**, resi dagli uffici territoriali del Dipartimento delle Finanze.

Ciò è stato assicurato attraverso una serie di interventi, i cui principali hanno riguardato essenzialmente l'estensione a tutti i dipendenti della possibilità di lavorare da remoto nelle linee di attività compatibili con la modalità a distanza, nonché l'attivazione nel processo tributario dello svolgimento dell'**udienza a distanza**, attraverso un sistema di videoconferenza.

È importante notare come prima dell'esplosione della pandemia fossero già in atto iniziative sperimentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Smart working, ma si trattava di attività limitate a una minima parte di personale e comunque consentite in termini non continuativi. In tema di udienze da remoto, invece, il MEF aveva già avviato un progetto

di informatizzazione dal momento che, diversamente dalle altre giurisdizioni, per la giurisdizione tributaria esiste una norma primaria che consente a regime l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la trattazione dell'udienza.

L'emergenza sanitaria tuttora in corso ha contribuito ad accelerare sensibilmente, per un verso, il processo di trasformazione della postazione di lavoro, con l'obiettivo di assicurare al lavoratore l'accesso al proprio desktop d'ufficio indipendentemente dalla presenza fisica in ufficio.

A tal fine è stato necessario sviluppare, in pieno lockdown, una piattaforma di accesso da remoto al desktop della postazione di lavoro presso l'Amministrazione finanziaria, che ha consentito a tutti gli utenti di poter lavorare in sicurezza fuori dalla sede di servizio.

Dato l'imprevedibile corso della pandemia, che comunque lascerà in eredità il lavoro a distanza quale una delle modalità di prestazione lavorativa, e comunque per fare fronte a qualsiasi futura emergenza analoga, si è inoltre ritenuto indispensabile accelerare su un'iniziativa ora già in fase di realizzazione presso il Dipartimento delle Finanze, e che costituirà presumibilmente la soluzione che tutte le Strutture del MEF adotteranno. Mi riferisco alla completa **virtualizzazione della postazione di lavoro**, ottenuta disancorando la dipendenza dell'attività lavorativa dalla presenza in sede di un desktop fisico.

L'utente accederà, con proprie credenziali e con qualsiasi strumento (pc, laptop, tablet, smartphone) alla propria postazione di lavoro virtuale operando su spazi di memoria non fisici ma virtuali, messi a disposizione dal partner tecnologico, non più cioè collegandosi da remoto al proprio pc presente e tenuto acceso in ufficio, ma del tutto indipendentemente da esso.

In conseguenza, è stata avviata anche l'acquisizione

per tutto il personale abilitato ad operare da remoto, di PC portatili utili alla connessione da qualsiasi luogo di lavoro (quindi sia da remoto che in sede), strumenti che insieme ad altri (monitor esterni, dock station etc.) consentiranno anche, naturalmente previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, una progressiva razionalizzazione degli spazi di lavoro dell'amministrazione in modo da rendere possibili non solo risposte rapide a qualsiasi futura evenienza emergenziale, ma anche il miglior sfruttamento possibile degli spazi logistici e il miglioramento del benessere lavorativo. Quanto alle attività di front office delle Commissioni tributarie, è stato potenziato il canale di dialogo digitale tra il personale di supporto all'attività giurisdizionale e l'utenza, attivo da ormai un decennio.

Per altro verso, come già chiarito, è stata data attuazione alla modalità dell'udienza a distanza nel processo tributario a regime, e quindi non come misura strettamente legata allo stato di emergenza pandemica. La soluzione informatica prescelta, con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è stata quella di utilizzare la piattaforma **Skype for business**, già in uso al Dipartimento Finanze. Questa soluzione è stata assentita dal Garante privacy in quanto la piattaforma Skype è utilizzata in modalità on premise dal Dipartimento, e quindi consente il trattamento dei dati personali giudiziari nell'ambito dei server presenti presso Sogei, e non altrove.

Le misure messe in campo dal Dipartimento, pur con le difficoltà causate dalla violenza e rapidità dell'affermazione dell'episodio pandemico, dimostrano che quando si hanno le capacità gli eventi avversi possono essere sfruttati per lo sviluppo accelerato di nuove opportunità.

**Il PNRR rappresenta un appuntamento di importanza storica per la ripresa dell'economia. Quale pensa sia il ruolo cruciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per contribuire al suo successo?**  
Il successo del PNRR dipende dall'impegno di tutta la PA e di tutto il Paese.

La **gestione efficiente dei flussi di cassa** è essenziale per utilizzare al meglio le ingenti risorse a disposizione. Per raggiungere questi obiettivi, il MEF, per le sue specifiche competenze, è chiamato a svolgere un ruolo indubbiamente cruciale. Sarà impegnato nel monitoraggio finanziario dei vari progetti e nella rendicontazione del Piano.

Queste funzioni saranno esercitate attraverso il neo-costituito "Servizio centrale per il PNRR" che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e si avvarrà del supporto di tutte le Amministrazioni centrali titolari di

interventi previsti dal PNRR.

Già nella fase della predisposizione del piano il MEF ha svolto un importante ruolo di contatto con la Commissione europea: nel corso di intensi negoziati sulle misure sono stati forniti tutti i chiarimenti che la Commissione ha richiesto e risolti in via preventiva eventuali rilievi. Queste interlocuzioni sono state importanti per l'approvazione rapida del piano e per la definizione di traguardi e obiettivi che siano al tempo stesso ambiziosi e raggiungibili.

Il prossimo passo è ora il monitoraggio delle misure che consentirà di verificare tempestivamente se l'attuazione del piano procede correttamente o se si manifestano ritardi in qualche misura o investimento.

In questi casi, eventuali aspetti critici dovrebbero essere comunicati al Governo per consentire l'esercizio di azioni tempestive, per via amministrativa o legislativa, utili ad assicurare l'attuazione del piano nella tempistica prevista.

Entrando nel dettaglio di alcune misure, il Dipartimento delle Finanze è stato coinvolto nel processo di inclusione nel PNRR di due misure di natura fiscale molto importanti (anche in termini di importo finanziato), il **piano transizione 4.0** e il **Superbonus 110%** per le riqualificazioni energetiche e il consolidamento sismico degli edifici.

Già in fase di design delle misure di Industria 4.0 e successiva inclusione nel Piano, le analisi ex-post sull'iper-ammortamento (antesignano dei crediti d'imposta 4.0), condotte dal Dipartimento delle Finanze in collaborazione con Confindustria, e basate su microdati fiscali integrati con i dati di bilancio, hanno consentito di valutare l'efficacia delle misure in termini di stimolo ai nuovi investimenti digitali e di aumento dell'occupazione.

Il PNRR prevederà, oltre alle attività di monitoraggio quantitativo degli obiettivi del piano transizione 4.0, anche la costituzione di un **comitato scientifico composto da MEF, MISE e Banca d'Italia**, che dovrà valutare l'impatto economico e l'efficacia del piano con le più appropriate tecniche statistiche ed econometriche. Tali attività saranno funzionali a individuare in futuro incentivi pubblici sempre più mirati, disegnati per coniugare efficacemente le esigenze di stimolo della produttività con quelle dell'uso oculato delle risorse pubbliche.

Infine, il MEF sarà responsabile di alcune delle principali riforme abilitanti previste dal PNRR. Anche se non inclusa nel perimetro delle riforme strutturali previste dal Piano, la **riforma fiscale**, insieme a quella degli **ammortizzatori sociali**, è destinata ad accompagnare l'attuazione e a concorrere a realizzare gli

obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo del nostro Paese.

Il MEF supporterà attivamente il governo nell'attuazione della delega fiscale che è stata di recente approvata. È mia convinzione che, al pari di altre leve di politica economica, il sistema tributario potrà efficacemente sostenere la crescita, solo se assicurerà un prelievo meno distortivo, stabile ed equo. Per sostenere la crescita e l'occupazione, da tempo autorevoli esperti e le principali organizzazioni internazionali suggeriscono una ricomposizione del prelievo fiscale a beneficio dei fattori produttivi, capitale e lavoro. Interventi in questa direzione consentirebbero di **minimizzare le distorsioni** indotte dalla tassazione, favorirebbero l'impiego efficiente ed efficace delle risorse e, per questa via, innalzerebbero il potenziale di crescita dell'economia.

### **Nella riforma fiscale appena varata, su cosa si deve maggiormente puntare?**

Il percorso che ci aspetta nei prossimi mesi può quindi essere inquadrato alla luce degli orientamenti e dei vincoli che in più occasioni il Ministro dell'Economia e delle Finanze **Daniele Franco** ha ricordato.

Innanzitutto, il percorso riformatore dovrà essere **finanziariamente sostenibile e graduale**. La disponibilità di risorse da destinare a interventi di riduzione del prelievo e l'esigenza di non mettere a rischio la tenuta dei conti pubblici sono aspetti fondamentali. La grave recessione generata dalla pandemia ha restituito centralità al ruolo del settore pubblico sia per l'attuazione delle misure di contrasto alla crisi e sia per la definizione di strategie per rilanciare uno sviluppo stabile e durevole. Le spese pubbliche sono però aumentate in diversi settori, tra cui quello sanitario, e tagli incontrollati e generalizzati alla sanità risultano oggi non più sostenibili. Azioni per una crescita inclusiva volta a ridurre le disuguaglianze, a tutelare i più deboli, a favorire l'innovazione, a creare nuove opportunità per giovani, saranno necessarie anche nei prossimi anni. Solo il rafforzarsi delle **prospettive di crescita**, anche per effetto dell'attuazione del **PNRR**, consentirà un'azione riformatrice sempre più incisiva. È chiaro che, dati i livelli di debito pubblico e PIL e le prospettive di evoluzione, dobbiamo puntare a un circolo virtuoso in cui l'aumento del tasso di crescita del prodotto è sostenuto dal progressivo alleggerimento del carico fiscale sulle attività produttive.

Un secondo aspetto è il **carattere organico della riforma fiscale** e la sua interazione con i programmi di spesa (welfare e sostegno alle imprese). Gli sgravi in materia di imposizione personale sui redditi o una riforma più generale del sistema tributario che contempli

anche il superamento dell'IRAP e il suo riassorbimento nei tributi esistenti sono certamente tra gli interventi più urgenti, ma dovrebbero trovare spazio all'interno di un approccio quanto più possibile ampio e organico. Gli interventi devono essere coordinati con quelli previsti dalla legge delega sull'**assegno unico e universale per i figli**, che sarà introdotto dal 1° gennaio 2022 e che razionalizzerà in un unico strumento di spesa gli attuali trattamenti frammentari e categoriali di sostegno ai carichi familiari.

Infine, un terzo aspetto riguarda i requisiti di una **struttura fiscale desiderabile**. Oltre a facilitare l'utilizzo della politica fiscale per gli obiettivi di stabilizzazione e crescita economica, il prelievo dovrebbe essere disegnato in modo da minimizzare le interferenze con le decisioni degli operatori economici. La riforma fiscale è certamente un'opportunità per sostenere la crescita e può farlo se assicura un prelievo equo, efficiente, stabile e trasparente. Il prelievo può essere reso più efficiente se, ad esempio, si limitano le distorsioni sul sistema economico, si riducono i regimi agevolativi che deviano dal sistema tributario "benchmark", si minimizzano i disincentivi all'offerta di lavoro per gli individui le famiglie e si migliora il funzionamento del mercato del lavoro e dei capitali per le imprese; è più equo se si migliorano l'equità orizzontale e verticale. Si tratta di **obiettivi desiderabili ma ambiziosi**. La complessità delle funzioni svolte dai sistemi tributari (allocative, redistributive e di stabilizzazione) e la molteplicità di obiettivi che vengono a loro affidati (economici, finanziari, politici, sociali) si pongono spesso in conflitto tra loro.

È di tutta evidenza che il processo riformatore dovrà trovare una sintesi efficace tra valori politici ed esigenze sociali e dovrà essere frutto di scelte condivise tra governo e parlamento. Ricordo a questo proposito che lo scorso luglio è stata presentata l'**Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** e altri aspetti del sistema tributario delle Commissioni Finanze e Tesoro di Camera e Senato. Si tratta di un atto di indirizzo politico al governo che ne ha recepito le principali indicazioni nel disegno di legge delega - ridurre il prelievo fiscale, soprattutto sulla "classe media"; spostare il carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili per stimolare la crescita; e razionalizzare e semplificare il sistema tributario.

L'impegno del Governo nei prossimi mesi sarà quello di dare **concreta attuazione** al percorso di riforma attraverso l'emanazione dei decreti legislativi.

**Dal suo punto di vista di Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE, quali sono in Italia le**

**tematiche fiscali sulle quali esiste ancora un gap da colmare rispetto alle direttive internazionali?**

Nell'ultimo decennio l'attenzione dell'OCSE, ma anche dell'Unione europea, si è concentrata sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale, favorite anche dalla globalizzazione e digitalizzazione dell'economia. In sede OCSE, sono stati definiti e rafforzati gli **standard di trasparenza fiscale** relativi allo scambio informazioni finanziarie, sia a richiesta sia automatico, ormai adottati dalla gran parte dei Paesi del mondo. Il Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni assicura il monitoraggio dell'attuazione di questi standard da parte dei Paesi membri.

Il Progetto OCSE/G20 BEPS (**Base Erosion and Profit Shifting**), composto di 15 Azioni finalizzate a contrastare le pratiche fiscali aggressive delle multinazionali che spostano i profitti nei Paesi a bassa tassazione e l'erosione delle basi imponibili, ha definito misure per assicurare maggiore coerenza tra i sistemi fiscali, più trasparenza e l'effettiva tassazione nel luogo in cui viene generato valore produttivo.

140 Paesi si sono impegnati ad attuare gli standard minimi del BEPS, che includono misure per contrastare l'**abuso dei trattati contro le doppie imposizioni** e le **pratiche fiscali dannose**, la **rendicontazione paese per paese** di alcune informazioni fiscali delle imprese multinazionali, la rimozione di **regimi fiscali preferenziali dannosi**, meccanismi di **risoluzione delle controversie fiscali** tra Paesi.

Insieme ad altri Paesi, l'Italia ha giocato un ruolo di primissimo piano nel promuovere la definizione di questi standard, supportando anche il loro recepimento in Europa. Durante il semestre della Presidenza italiana del 2014 è stata adottata la Direttiva sullo scambio automatico di informazioni finanziarie definito dall'OCSE (il Common Reporting Standard) e su iniziativa italiana è stata portata in Europa la discussione sul progetto BEPS, che negli anni successivi ha condotto all'adozione delle varie direttive sulla cooperazione amministrativa (cosiddette DAC) e sulle misure antielusive (cosiddette ATAD). Tale legislazione è stata recepita nell'ordinamento italiano.

La **sfida ambiziosa** cui si sta lavorando attualmente a livello internazionale è quella di riformare le regole sulla tassazione delle multinazionali per adeguarle alla progressiva digitalizzazione e globalizzazione dell'economia. Lo scorso 8 ottobre l'**Inclusive Framework** ha raggiunto un accordo epocale articolato su due pilastri sottoscritto da 136 Paesi, inclusi tutti i membri del G20 e dell'Unione europea. Il **Primo Pilastro** prevede la revisione delle regole di allocazione dei profitti per assicurare la tassazione delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli nelle giurisdizioni di mercato, a prescindere dalla presenza fisica; il **Secondo Pilastro** prevede una tassazione minima effettiva del 15% delle grandi imprese multinazionali in ognuna delle giurisdizioni in cui operano.

Il raggiungimento di tale accordo è stata una delle principali priorità della Presidenza italiana del G20 e ora saremo impegnati nell'implementazione delle nuove regole con l'obiettivo di definire il quadro giuridico per la loro applicazione entro la fine del 2023. L'altra grande sfida globale che ci attende è la **lotta al cambiamento climatico**.

Recentemente, l'Unione Europea ha rivisto al rialzo i propri obiettivi climatici, con l'intenzione di ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di raggiungere la neutralità rispetto alla totalità delle emissioni di gas serra nel 2050. In luglio, la Commissione ha presentato il pacchetto "**Fit for 55**", un ambizioso piano che, insieme ad altre misure, prevede la revisione della Direttiva sulla tassazione energetica, l'ampliamento dell'Emission Trading System e l'introduzione del Carbon Border Adjustment Mechanism.

Come Presidenza G20 nel corso di quest'anno abbiamo lavorato intensamente per avviare il confronto politico sulla tassazione ambientale e sul carbon pricing, e lavoreremo nei prossimi anni per proseguire questa discussione nelle sedi multilaterali. Siamo convinti che la cooperazione internazionale sia fondamentale per affrontare al meglio questa sfida, coinvolgendo il più ampio numero possibile di Paesi, seguendo lo schema di successo che ha portato all'accordo sulla riforma della tassazione internazionale.



Fisco

L'intervista a...

## Ernesto Maria Ruffini: riforma fiscale all'insegna della semplificazione

di Ernesto Maria Ruffini - Direttore generale Agenzia delle Entrate

“Senza alcun dubbio, la riforma fiscale deve puntare sulla semplificazione. Il fisco italiano si compone di una vera e propria giungla di 800 leggi, frutto di stratificazioni progressive avvenute negli anni. È ora il momento di riprendere il bandolo della matassa e rimettere ordine in un sistema che proprio la numerosità delle norme rende ostico ai cittadini onesti, agevolando invece l'evasore che vuole nascondersi. La riforma fiscale è un'occasione formidabile per questo ripensamento generale”. Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, anticipa a IPSOA Quotidiano i temi che verranno trattati nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a “La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese”, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, oggi in live streaming.

“La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese” è il tema del **9° Forum One FISCALE**, oggi in live streaming dalle 10 alle 16. Nel corso dell'evento verranno analizzati i pilastri della riforma del fisco:

- maggiore efficienza del sistema impositivo,
- riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione,
- razionalizzazione del sistema tributario mantenendone la progressività,
- eliminazione dei micro-tributi;
- riduzione dell'evasione fiscale.

Di questo (e di altro) abbiamo parlato con il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate **Ernesto Maria Ruffini**.

**Durante questo lungo periodo in cui si è fatto sentire maggiormente l'effetto dell'epidemia da Coronavirus, quali sono state le maggiori criticità che l'Agenzia delle Entrate ha dovuto affrontare per garantire la continuità dell'attività sul territorio?**

Il primo periodo successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ha richiesto davvero un grande impegno e l'Agenzia è riuscita a garantire i servizi ai cittadini e un minimo di presidio degli uffici con quasi tutto il personale, oltre 30mila dipendenti in tutta Italia, in smart working. Un risultato che è stato possibile perché avevamo intrapreso un percorso di **progressiva digitalizzazione** dei servizi offerti ai cittadini, con un consistente pacchetto di prestazioni accessibili online già molto utilizzato: durante la pandemia l'80% delle prestazioni è stato erogato così.

Non bisogna però dimenticare che per noi non si è trattato solo di proseguire la nostra normale attività, ma anche di svolgere un ruolo inedito di “**Agenzia delle uscite**”, come qualcuno l'ha ribattezzato: ovvero garantire l'attuazione delle misure di sostegno economico alle varie categorie colpite dal lockdown. Anche in tal caso l'infrastruttura tecnologica ci ha consentito di

riuscire ad accreditare in tempi brevissimi i contributi a fondo perduto direttamente sui conti correnti: in media nell'arco di dieci giorni appena dalla presentazione della richiesta. Nel complesso da giugno 2020 a metà 2021 l'Agenzia ha erogato più di 20 miliardi a 3 milioni e mezzo di soggetti, fra professionisti, commercianti e imprese.

Insomma, con un impegno collettivo, di cui ringrazio ancora oggi tutti i colleghi, siamo riusciti a garantire l'operatività reinventando il nostro modo di lavorare e di rapportarci con i contribuenti.

Grazie anche agli investimenti in tecnologie e innovazione già attuati in precedenza, l'emergenza sanitaria ha rappresentato un'occasione per **accelerare la trasformazione** digitale e contribuito a incrementare il ricorso dei cittadini agli strumenti informatici.

L'Agenzia di oggi non è più quella di inizio pandemia e non tornerà mai ad esserlo. La presenza degli sportelli fisici sul territorio è sempre garantita e, anzi, resa più semplice da un sistema più efficiente di prenotazione degli appuntamenti. Ma per gran parte delle situazioni per cui è necessario interagire con l'Agenzia è sufficiente mandare una mail, prenotare una consulenza telefonica o collegarsi al sito istituzionale.

**Il PNRR rappresenta un appuntamento di importanza storica per la ripresa dell'economia. Quale pensa sia il ruolo cruciale dell'Agenzia delle Entrate per contribuire al suo successo?**

Il PNRR prevede importanti obiettivi di riduzione del cosiddetto **tax-gap**, da realizzare attraverso un potenziamento delle capacità tecnologiche e degli strumenti di analisi di rischio. D'altronde l'evasione e le frodi avvengono ormai attraverso modalità molto raffinate e complesse che le tecniche tradizionali non sempre riescono a intercettare tempestivamente. Proprio per questo abbiamo presentato un progetto, che sarà finanziato con fondi europei all'interno dei programmi

a supporto delle riforme strutturali, basato essenzialmente sull'**intelligenza artificiale**.

L'obiettivo è di individuare i soggetti ad alto rischio di frodi fiscali mediante software specialistici e piattaforme avanzate di analisi dei dati capaci di gestire in maniera massiva e digitalizzata le informazioni di cui disponiamo, naturalmente nel doveroso rispetto del contraddittorio.

Inoltre, per restare in ambito di PNRR, un altro fronte su cui le Entrate potranno fornire il proprio contributo è il "**materiale umano**", il cui ruolo, anche in un'epoca tecnologica come la nostra, resta pur sempre determinante: c'è bisogno di personale qualificato per assicurare prestazioni sempre migliori ai cittadini.

L'assunzione di nuovo personale ci consentirà in primo luogo di ridurre le carenze di organico e di ringiovanire significativamente l'età media di quanti prestano il loro servizio in Agenzia. Inoltre, abbiamo previsto l'assunzione di nuove figure professionali per rafforzarci anche dal punto di vista "qualitativo": esperti in fiscalità internazionale, ingegneri e data scientist. Al giorno d'oggi servono competenze sempre più avanzate e integrate fra loro per analizzare in modo efficace i big data.

**Nella riforma fiscale appena varata, su cosa si deve maggiormente puntare?**

Senza alcun dubbio sulla **semplificazione**. Il fisco italiano si compone di una vera e propria giungla di 800 leggi, frutto di stratificazioni progressive avvenute negli anni.

È ora il momento di riprendere il bandolo della matassa e rimettere ordine in un sistema che proprio la numerosità delle norme rende ostico ai cittadini onesti, agevolando invece l'evasore che vuole nascondersi. La riforma fiscale è un'occasione formidabile per questo ripensamento generale.

La legge delega è stata il primo passo e spetta ora al legislatore riempirla di **contenuti**.

L'auspicio è quello di una **riforma** che sia ampiamente **condivisa** e quindi in grado di fissare regole che sappiano avere stabilità nel tempo. Da parte dell'Agenzia c'è la piena volontà di fare la propria parte quando sarà il momento di "mettere a terra" le scelte che verranno effettuate.

**Il rapporto Fisco-contribuente è da sempre al centro dell'attività dell'Agenzia delle Entrate. Quanto è stato fatto sino ad oggi e, soprattutto, quanto ancora c'è da fare per rendere questo rapporto ancor più semplice e trasparente?**

Il fisco ha davvero cambiato volto grazie al digitale, abbiamo assistito a innovazioni inimmaginabili fino a pochi anni fa. Pensiamo alla dichiarazione dei redditi

precompilata sulla base delle informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria: una incredibile semplificazione per 21 milioni di contribuenti che trovano già pronto il proprio modello nella loro area riservata sul sito dell'Agenzia. Adesso è il turno degli autonomi e delle imprese, con una ulteriore novità che interesserà in via sperimentale altri 2 milioni di contribuenti: dalla scorsa estate sono disponibili le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dal nuovo anno, sarà resa disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Senza dimenticare la fattura elettronica, che permette di acquisire i dati personali attraverso un semplice QR code e allo stesso tempo consente all'Agenzia di contrastare più efficacemente le frodi; oppure gli scontrini elettronici, che grazie alla precompilazione dei documenti Iva possono liberare gli operatori economici dalla tenuta dei relativi registri, in quanto i dati vengono inviati direttamente all'Agenzia.

Al tempo stesso, proprio per effetto dell'innovazione tecnologica, le Entrate sono divenute sempre più una "**agenzia di servizi**" che, oltre a gestire la riscossione dei tributi, forniscono numerose prestazioni a distanza che interessano la vita di ogni giorno: certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA, tessera sanitaria, richieste di rimborso, dichiarazioni di successione, registrazione dei contratti di locazione, consultazione delle banche dati catastali e ipotecarie, solo per citarne alcune. Ormai per fare tutto questo è sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o smartphone. Anche la consegna di documenti, che in media portava 2 milioni di contribuenti l'anno a recarsi allo sportello, da quest'estate si può fare da remoto. Prossimamente, sempre con l'intenzione di semplificare la vita ai contribuenti, introdurremo un servizio che per Agenzia delle Entrate-Riscossione è già disponibile in via sperimentale: la possibilità di fare una **video-chiamata con un funzionario**, evitando di recarsi in un ufficio.

Insomma, il fisco si è avvicinato molto ai contribuenti cercando di semplificare loro la vita: pagare le tasse non dev'essere una corsa a ostacoli, anche perché un sistema più semplice aiuta il livello di adesione spontanea. Aver puntato sulla digitalizzazione, infatti, ha comportato fra l'altro un significativo aumento del gettito fiscale, perché c'è la consapevolezza che comportamenti sleali possono essere scoperti con maggiore facilità del passato, e una significativa riduzione del tax gap dei principali tributi: la sola introduzione della fatturazione elettronica ha comportato un extra-gettito di oltre 2 miliardi e mezzo in più l'anno senza dover svolgere alcun controllo.

Siamo consapevoli che l'Agenzia è un'interfaccia sempre più frequente per i cittadini ed è anche per questo che stiamo cercando di promuovere un nuovo tipo di rapporto. La **digitalizzazione** è solo un aspetto e rientra nell'ambito di un nuovo **modello di rapporto** coi cittadini che definirei "**dialogante**". Faccio un esempio: se ci sono incongruenze nel pagamento delle tasse, anziché avviare un accertamento vero e proprio, come primo passo l'Agenzia avvisa i contribuenti con una lettera spedita a casa e questo consente a molti di provvedere a regolarizzare subito la loro posizione. Mi sembra un atteggiamento corretto, perché occorre

confrontarsi senza presunzione con chi, magari in buona fede, commette un errore nel compilare un modello o indicare un importo. In questo modo, fra l'altro, l'Agenzia può concentrarsi sui profili e le attività realmente a rischio.

Coniugare la **semplificazione** e l'**innovazione digitale** costituisce dunque la chiave di volta per "ribaltare" il rapporto tra fisco e contribuenti, improntandolo alla collaborazione e alla trasparenza. D'altra parte, se il futuro passa dal continuo sviluppo dei servizi online, dobbiamo continuare a investire sul sentiero di un'innovazione digitale a misura di cittadino.



Fisco

L'intervista a...

## Giuseppe Zafarana: la riforma del fisco passa anche attraverso la lotta all'evasione

di Giuseppe Zafarana - Comandante Generale della Guardia di Finanza

Crescita dell'economia, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, progressività e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Tra i criteri direttivi della riforma, l'ultimo - che impegnerà più direttamente la Guardia di Finanza - richiede un investimento importante sulla digitalizzazione, per valorizzare le nuove tecnologie e gli strumenti di data analysis, per far dialogare le banche dati e poter intervenire in modo sempre più mirato sui soggetti connotati da elevati alert di pericolosità fiscale ed economico-finanziaria. Giuseppe Zafarana anticipa, nell'intervista a IPSOA Quotidiano, i temi che verranno trattati nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, oggi in live streaming.

"La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese" è il tema del **9° Forum One FISCALE** che si svolge oggi in live streaming. Sarà l'occasione per analizzare i pilastri della Riforma: maggiore efficienza del sistema impositivo, riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione, razionalizzazione del sistema tributario mantenendone la progressività, eliminazione dei micro-tributi e riduzione dell'evasione fiscale.

Ne abbiamo parlato con il Comandante Generale della Guardia di Finanza **Giuseppe Zafarana**.

**Durante questo lungo periodo in cui si è fatto sentire maggiormente l'effetto dell'epidemia da Coronavirus, quali sono state le maggiori criticità che la Guardia di Finanza ha dovuto affrontare per garantire la continuità dell'attività sul territorio?**

Le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, soprattutto in alcuni contesti territoriali, hanno messo a dura prova i nostri Reparti, che hanno comunque continuato ad operare h24 per alleviare le difficoltà di cittadini e imprese.

Fin dall'insorgere della pandemia, abbiamo sostenuto la macchina dei soccorsi, vigilando sulle misure di contenimento e di gestione del contagio e assicurando, con la nostra componente aerea, il trasporto di medici, infermieri e materiale sanitario nelle zone più colpite. Parallelamente, abbiamo adeguato il dispositivo di vigilanza per evitare ogni possibile **strumentalizzazione della crisi sanitaria**, contrastando i tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia e di sviamento e appropriazione degli aiuti introdotti dalla legislazione emergenziale.

Abbiamo riservato una particolare attenzione anche alle manovre speculative e alle frodi connesse all'aumento della richiesta di dispositivi di protezione individuale e di agenti biocidi, mettendo a disposizione della Protezione Civile e degli Enti assistenziali i prodotti sequestrati che risultavano comunque idonei

all'uso.

Senza dimenticare il contrasto alle truffe a danno dei cittadini, realizzate generalmente sul web, talvolta commercializzando prodotti farmaceutici pericolosi per la salute.

Ma la difficoltà più grande è stata affrontare l'**impatto emotivo** dei momenti più bui, nei quali colleghi e familiari ci hanno lasciato prematuramente a causa della malattia.

**Il PNRR rappresenta un appuntamento di importanza storica per la ripresa dell'economia. Quale pensa sia il ruolo cruciale della Guardia di Finanza per contribuire al suo successo?**

La **governance del PNRR** è strutturata su un sistema piramidale di responsabilità che coinvolge, nell'attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi, le Amministrazioni centrali e periferiche e che vede al suo apice il Ministero dell'Economia e delle finanze, sotto la direzione di una "cabina di regia" costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In quest'ampia cornice, è stabilito che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo finalizzate a prevenire e a contrastare la corruzione e le frodi e a evitare conflitti di interesse e rischi di doppio finanziamento pubblico degli interventi, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR stipulino **protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza**.

Sarà cruciale, quindi, la **piena sinergia interistituzionale** che, a livello operativo, dovrà essere declinata in intese tra il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, le unità di audit dei soggetti attuatori e il Corpo, quale polizia economico-finanziaria a competenza generale. In pratica, si tratterà di assicurare, senza ostacolare la messa in campo degli interventi, che su essi non convergano interessi criminali di qualsiasi genere o che siano oggetto di condotte corruttive.

Stiamo già mettendo in campo la nostra esperienza

“antifrode”, come abbiamo fatto nei delicati giorni della pandemia, rafforzando le attività di controllo economico del territorio e dando impulso a mirate analisi dei nostri Reparti Speciali, a sostegno delle attività delle amministrazioni centrali e locali interessate.

Abbiamo rapidamente avviato interlocuzioni e adottato misure organizzative per supportare l'avvio del nuovo Ufficio della Procura Europea (EPPO), chiamato ad esercitare dal giugno scorso, anche nel nostro Paese, l'azione penale per tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Se dovessi riassumere, mi sentirei di dire che la Guardia di Finanza procederà su **due direttrici parallele**: la prima, in cooperazione con le amministrazioni che gestiranno gli interventi e le relative spese; la seconda, esercitando, d'iniziativa, più intense e mirate attività di intelligence, analisi di rischio e sviluppo investigativo.

**Due strade per un'unica direzione**: quella di prevenire e reprimere tempestivamente ogni tentativo di frode.

A tal fine, le nostre unità operative potranno avvalersi di importanti **applicativi di informatica operativa** e business intelligence, che abbiamo realizzato e che stiamo potenziando, in vista della necessaria interoperabilità delle nostre infrastrutture con il sistema informativo “ReGiS”, sviluppato dal Ministero dell'Economia, che assicurerà la disponibilità di dati di supporto anche alle attività del Corpo.

**Nella riforma fiscale appena varata, su cosa si deve maggiormente puntare?**

Nel disegno di legge delega approvato lo scorso 5 ottobre il Governo ha chiaramente indicato i criteri direttivi della riforma: **crescita dell'economia, razionalizzazione e semplificazione** del sistema tributario, **progressività e riduzione dell'evasione** e dell'elusione fiscale.

Ovviamente quest'ultimo è l'obiettivo che impegnerà più direttamente la Guardia di finanza, la cui azione è oggi orientata **selettivamente** sui soggetti a rischio, facendo leva sulle banche dati fiscali, doganali, valutarie e di polizia, sull'attività di intelligence, sul controllo economico del territorio e sulla cooperazione internazionale.

Dal ciclo di audizioni è emerso, con chiarezza, che l'attuale struttura del prelievo non consente il perseguimento di obiettivi di equità orizzontale e verticale. Tuttavia, anche la migliore riforma non potrebbe mai garantire questi obiettivi senza un'azione forte e determinata contro l'evasione.

In questa direzione, come sottolineato anche nel PNRR, l'investimento più importante è quello sulla

**digitalizzazione** per valorizzare le nuove tecnologie e gli **strumenti di data analysis** e far dialogare le banche dati.

A questo percorso la Guardia di Finanza guarda già da tempo, come dimostra la creazione della cosiddetta “**Dorsale informatica**”, un'architettura che, unificando in una sola piattaforma “federata” gli applicativi a disposizione del Corpo, consente di ridurre significativamente i tempi di ricerca delle informazioni rilevanti, ottimizzando i processi di lavoro e orientando proficuamente le investigazioni.

Grazie a questa nuova infrastruttura tecnologica, disegnata in piena aderenza alla normativa sulla **privacy**, possiamo esplorare nuovi livelli di analisi, mettendo in relazione dati e fonti diverse, e intervenire in modo sempre più mirato sui soggetti connotati da elevati alert di pericolosità fiscale ed economico-finanziaria.

**Si spera di poter uscire presto dalla fase emergenziale. Quale sarà, allora, il ruolo della Guardia di Finanza nella ricostruzione economica post-Covid?**

La Guardia di Finanza continuerà a tutelare l'economia sana del Paese dalle infiltrazioni della criminalità facendo leva soprattutto sul patrimonio informativo delle banche dati, sull'approfondimento dei flussi finanziari sospetti e sulle indagini patrimoniali, anche in territorio estero.

Le più recenti attività investigative confermano la persistente attrattività dello scenario post-pandemico e la capacità dei gruppi criminali di adattarsi dinamicamente ai mutamenti in atto per cogliere nuove opportunità di profitto.

Tutto ciò impone una **capacità di risposta immediata**, e per questo negli ultimi mesi abbiamo velocizzato al massimo il flusso delle **segnalazioni per operazioni sospette** provenienti dai soggetti tenuti agli obblighi **antiriciclaggio**, un presidio indispensabile anche in chiave antievasione: basti pensare che quasi il **60% delle violazioni** che emergono dall'approfondimento di queste segnalazioni riguarda **illeciti tributari**.

Gli obblighi di collaborazione attiva previsti dalla normativa antiriciclaggio sono oggi fondamentali anche per evitare l'**utilizzo indebito dei crediti d'imposta** introdotti dalla legislazione emergenziale e scongiurare il rischio che la **monetizzazione** di tali agevolazioni possa avvenire con capitali illeciti, da parte di strutture giuridiche prive di sostanza economica o rappresentate da prestanome.

È noto, d'altra parte, che la criminalità ricorre alle false fatturazioni e agli altri reati tributari non solo per evadere il fisco, ma anche per dare un'apparenza di legalità a flussi finanziari riconducibili a condotte di riciclaggio, di corruzione o all'indebita percezione di

finanziamenti nazionali o europei.

Tutti fenomeni illeciti che la Guardia di finanza continuerà a contrastare con tenacia e determinazione,

coniugando la propria tradizionale vocazione investigativa con le nuove tecnologie, al fine di sostenere le prospettive di crescita e di sviluppo del Paese.

## Fisco

Interpretazioni a confronto

## Processo tributario: trattazione scritta esclusa dal 1° agosto?

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il D.L. n. 105/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto dal decreto Ristori per l'efficacia della disciplina emergenziale delle udienze nel processo tributario. Questa modifica legislativa è suscettibile di due diverse interpretazioni: secondo alcuni, rimane in vigore non soltanto la disciplina che attribuisce ai Presidenti delle Commissioni tributarie il potere di autorizzare le udienze da remoto, ma anche quella relativa alla "decisione sulla base degli atti" e alla trattazione scritta. Secondo altri, invece, dal 1° agosto 2021 le Commissioni tributarie non potrebbero più utilizzare né la decisione sulla base degli atti, né la trattazione scritta, ma dovrebbero adeguare l'organizzazione delle udienze alla situazione locale della pandemia servendosi unicamente dell'udienza da remoto ovvero dell'udienza in presenza.

L'art. 6, D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126) ha **prorogato fino al 31 dicembre 2021** alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra i termini prorogati, al n. 19 dell'allegato A è annoverato quello del 31 luglio 2021 previsto dall'art. 27, comma 1, primo periodo, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (**decreto Ristori**) per l'efficacia della disciplina emergenziale delle udienze nel processo tributario.

Questa modifica legislativa è suscettibile di due diverse esegesi.

**Leggi anche** [Processo tributario: quale sorte per le udienze con la nuova proroga dello stato di emergenza](#)

**Prima interpretazione: l'intera disciplina emergenziale è prorogata al 31 dicembre 2021**

Secondo una prima interpretazione, la sostituzione del termine del 31 luglio 2021, originariamente previsto dal decreto Ristori, con quello del 31 dicembre 2021 estende fino a tale data l'operatività dell'intero art. 27: ne deriva che, fino alla fine del corrente anno, rimangono in vigore non soltanto la disciplina che attribuisce ai Presidenti delle Commissioni Tributarie il potere di **autorizzare le udienze da remoto** con decreto motivato (comma 1), ma anche quella relativa alla c.d. "**decisione sulla base degli atti**" e alla trattazione scritta (comma 2).

In buona sostanza, fino alla (almeno) fine del 2021 nulla cambierebbe rispetto a quanto avvenuto fino al 31 luglio 2021.

Si tratta della posizione assunta nel [comunicato stampa pubblicato il 26 luglio 2021 sul portale della Giustizia Tributaria](#).

**Seconda interpretazione: dal 1° agosto 2021 solo udienza in presenza oppure da remoto**

In base a una seconda interpretazione, la menzione del solo primo periodo del comma 1 farebbe venir meno

gli effetti del restante art. 27, con la conseguenza che **dal 1° agosto 2021** le Commissioni Tributarie non potrebbero più utilizzare né la decisione sulla base degli atti, né la trattazione scritta, ma dovrebbero adeguare l'organizzazione delle udienze alla **situazione locale della pandemia** servendosi unicamente dell'**udienza da remoto** ovvero dell'**udienza in presenza**, quest'ultima solo nel caso in cui sia compatibile con la situazione epidemiologica locale e previa adozione delle misure organizzative imposte dalla legge per il contrasto alla diffusione del contagio.

Con una lettera congiunta del 1° ottobre 2021 l'**Ordine degli Avvocati di Milano** e l'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano** hanno chiesto ai Presidenti delle Commissioni Tributarie della Lombardia il **ritorno alle udienze in presenza**, ritenendo che non siano state prorogate la decisione sulla base degli atti e la trattazione scritta *ex art. 27*, comma 2, D.L. n. 137/2020.

**Una lettera legis che crea incertezza giuridica**

Come emerge dalla breve sintesi *supra* riportata, la formulazione letterale dell'art. 6, D.L. n. 105/2021 ha generato **incertezza giuridica** negli operatori della giustizia tributaria: alcune Commissioni Tributarie hanno abbandonato la decisione sulla base degli atti e la trattazione scritta, mentre altre hanno dato continuità al regime valevole fino al 31 luglio 2021.

È verosimile che ciò genererà una valanga di **impugnazioni**, potendo i difensori eccepire la violazione della disciplina *de qua*, interpretata secondo quanto sostenuto - ad esempio - da avvocati e commercialisti meneghini.

Bisogna tuttavia rilevare che, al di là dell'infelice *lettera legis* che lo caratterizza, l'ultimo intervento legislativo sembra porsi in linea di continuità con quello precedente: infatti l'art. 6, comma 1, lettera g), D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (il c.d. **decreto Covid**), convertito

con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, è intervenuto sul solo art. 27, comma 1, primo periodo, D.L. n. 137/2020, sostituendo le parole “alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vari titolo interessati” con le sole “al 31 luglio 2021”.

Un ulteriore elemento di riflessione può essere tratto dalla constatazione che la disciplina emergenziale **non vieta** le udienze in presenza nei luoghi in cui la frequentazione di spazi chiusi sia compatibile con la diffusione pandemica. D'altronde in questa fase **altri uffici giudiziari** sono aperti al pubblico - talora anche addirittura con accesso libero - così come tante altre attività sociali, perché ciò è ritenuto compatibile con la tutela della salute pubblica.

Non può quindi che esprimersi l’auspicio che la disciplina emergenziale sia applicata in maniera tale da **consentire** lo svolgimento delle **udienze in presenza** in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalla diffusione pandemica ovvero in collegamento da remoto, circoscrivendo le modalità scritte a ipotesi limitate ed eccezionali.

Sotto il profilo concreto, non si può non prendere atto

della - fino ad oggi - **scarsa diffusione** del **collegamento da remoto** nella prassi delle Commissioni Tributarie: infatti nel primo e nel secondo trimestre del 2021 questo strumento è stato utilizzato soltanto per il 20% e il 25% dei giudizi.

Sotto il profilo squisitamente giuridico, non può non ricordarsi che l’udienza da remoto è oramai uno strumento del processo tributario **strutturale** e sottratto alla discrezionalità delle Commissioni Tributarie: l’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 prevede che per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto sia necessaria e sufficiente la **mera istanza di parte**, senza demandare alcuna ulteriore valutazione al Collegio giudicante.

È di tutta evidenza che adottare una diversa soluzione - anche per i soli procedimenti trattati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - determinerebbe una irragionevole **disparità di trattamento** rispetto a tale *tertium comparationis*. Tali rilievi trovano conferma a livello sistematico anche nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, ove si prevede che la discussione in pubblica udienza sia determinata dalla mera istanza di “almeno una delle parti”, senza che le altre parti possano proporre opposizione e senza che il collegio giudicante o il presidente siano chiamati a esprimere una valutazione discrezionale.



## Fisco

L'ordinanza della Corte di Cassazione

## La notifica al contribuente estero è valida anche presso il suo rappresentante fiscale

di Marco Bargagli - Guardia di Finanza, esperto di fiscalità internazionale (\*)

La notifica di un atto impositivo nei confronti di un contribuente estero può regolarmente essere effettuata presso il rappresentante fiscale nominato in Italia da parte dell'impresa non residente. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29136 del 20 ottobre 2021, nella quale viene richiamata la normativa domestica prevista in tema di notifica di atti tributari. La cooperazione internazionale tra i vari Stati, attuata nell'ottica di contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, consente alle Autorità fiscali italiane di notificare atti impositivi nei confronti di contribuenti esteri per i quali, nel corso di una qualsiasi attività di accertamento, emergano situazioni fiscalmente rilevanti nel peculiare contesto della fiscalità internazionale.

L'atto impositivo può essere regolarmente notificato nei confronti di un **contribuente estero** presso il **rappresentante fiscale** nominato in Italia da parte dell'impresa non residente. È quanto ha chiarito la suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29136 pubblicata in data 20 ottobre 2021, nella quale viene richiamata la normativa domestica prevista in tema di **notifica di atti tributari** e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 60, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. n. 600/1973.

### I principali fenomeni di evasione fiscale internazionale

Nel corso di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società residente in Italia, possono essere constatate criticità che riguardano anche soggetti non residenti.

In particolare, al fine di arginare pericolosi **fenomeni di evasione fiscale internazionale** che creano **erosione di base imponibile** e, simmetricamente, un **ingente danno erariale**, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario precise disposizioni anti-paradiso fiscale.

In merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si indicano i principali fenomeni oggetto di verifica da parte degli organi dell'Amministrazione fiscale italiana:

- normativa in tema di **esterovestizione della persona fisica**: ai sensi dell'art. 2 TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che per la **maggior parte del periodo d'imposta** sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e **trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata**;

- normativa in tema di **esterovestizione societaria**: ai

sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la **maggior parte del periodo di imposta** (*i.e.* 183 giorni) hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;

- normativa in tema di **stabile organizzazione "occulta"**: ai sensi dell'art. 162 TUIR, l'espressione "stabile organizzazione" designa una **sede fissa di affari** per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali; una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

- normativa in tema di **CFC (imprese estere controllate)**: ai sensi dell'art. 167 TUIR, la tassazione dei redditi conseguiti all'estero da parte di soggetti controllati esteri quando gli stessi, **congiuntamente**, realizzano le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;

b) **oltre un terzo** dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà

intellettuale?

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

4) redditi da leasing finanziario;

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie?

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Qualora vengano constatate **violazioni di rilevanza internazionale**, si pone il problema di **notificare al contribuente non residente** l'atto di accertamento.

In linea di principio, gli inviti e le richieste devono essere regolarmente notificati ai destinatari seguendo le disposizioni previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per quanto concerne le imposte sui redditi, ovvero a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, relativamente all'IVA.

In merito, si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. n. 600/1973, è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio o che non ha costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.

Sul punto, ad eccezione del caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti viene eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

- ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva n. 77/799/CEE.

### I chiarimenti della prassi

Le linee operative diramate dal Comando Generale

della Guardia di Finanza hanno chiarito che, con riguardo all'eventuale **notifica di questionari o altri atti a contribuenti non residenti**, rilevano le disposizioni in tema di notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti tributari ai soggetti esteri contenute nell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973.

In buona sostanza, la notifica al contribuente non residente è eseguita **ritualmente e validamente** presso:

- l'**indirizzo estero** eventualmente comunicato all'Agenzia delle Entrate;

- la **residenza** rilevata dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Di contro, in mancanza di informazioni in ordine alla residenza estera del soggetto interessato, la notifica può essere effettuata ricorrendo agli strumenti di cooperazione amministrativa.

Inoltre, le informazioni e i chiarimenti richiesti al contribuente invitato a comparire e le risposte da questi fornite debbono risultare da apposito **processo verbale** di operazioni compiute da sottoscrivere a cura dei verbalizzanti e dalla parte, che ha diritto ad averne un esemplare in originale.

Le copie e gli estratti dei documenti di cui si chiede la trasmissione o la consegna devono essere corredate di **attestazione di conformità** da parte del contribuente, che dovrà, pertanto, formare oggetto di esplicita richiesta (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II - parte III - capitolo 2 "Poteri esercitabili", pag. 36 e ss.).

### La decisione della Cassazione

Sul tema della **notifica di atti impositivi** nei confronti di soggetti non residenti, è intervenuta la suprema Corte di cassazione, sezione V civile, con l'ordinanza n. 29136 del 20 ottobre 2021.

Gli ermellini hanno **confermato la validità della notifica** effettuata nei confronti del **rappresentante fiscale** nominato in Italia da parte dell'impresa estera.

Nello specifico, il giudice di legittimità ha chiarito che:

- l'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 prevede che gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di IVA, relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter del decreto IVA, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato;

- la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria nei casi in cui il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi

soggette all'IVA nei confronti di cessionari o commitenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;

- tale nomina ha lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 19 febbraio 2009, Athesia Druck) e determina l'insorgenza della responsabilità solidale del rappresentante fiscale per il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al soggetto estero.

Ciò premesso, come affermato dai giudici di piazza Cavour, con riferimento alla **modalità di notifica** degli atti impositivi ai **soggetti esteri**, prevista dall'art. 60, comma 1, lettera *e-bis*), del D.P.R. n. 600/1973 (applicabile anche alla notifica degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la violazione della disciplina

in tema di IVA, ai sensi del rinvio operato dall'art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), si desume che la notificazione di tali atti può essere eseguita **presso il rappresentante fiscale**, laddove sia stato **nominato**.

Di conseguenza, nel caso esaminato *in apicibus*, non può ritenersi viziata (e tanto meno inesistente) la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata presso il rappresentante fiscale nominato ai fini dell'IVA atteso che quest'ultimo, in virtù della nomina del soggetto estero, opera quale **mandatario** di quest'ultimo nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria relativamente ai rapporti fiscali concernenti tale imposta.

(\*) *Il presente contributo viene redatto a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

#### Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 20/10/2021, n. 29136

## Fisco

Dal Dipartimento delle Finanze

## Split payment, pronti gli elenchi per il 2022

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2022 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2021. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul [sito del Dipartimento delle Finanze](#) sono disponibili gli **elenchi**, **aggiornati al 20 ottobre 2021**, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - **split payment** per l'anno 2022.

Si tratta degli elenchi di:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'elenco IPA pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite **codice fiscale**.

I soggetti interessati, fatta **eccezione** per le **società quotate** nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali **mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo **idonea documentazione** a supporto ed esclusivamente mediante il **modulo di richiesta**.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dal CNDCEC

## Ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative: l'analisi dei Commercialisti

In tema di modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale, essendo la facoltà di applicazione della ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d'imposta esercitata in via definitiva attraverso il versamento, la scelta del regime di tassazione può anche essere dedotta in una delibera assembleare "quadro" (o in una norma del regolamento dedicato al ristorno), successivamente perfezionata di volta in volta con il versamento. Lo ha evidenziato il CNDCEC e l'Alleanza delle Cooperative italiane con la pubblicazione di documento dove analizza la novella normativa.

Il CNDCEC ha pubblicato insieme all'Alleanza delle Cooperative italiane un documento dal titolo "modifiche alla disciplina fiscale dei **ristorni** imputati a **capitale sociale**".

L'art. 1, commi 42 e 43, legge 178/2020, ha modificato il regime fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative.

La ripartizione dei ristorni costituisce una modalità tipica di attribuzione del **vantaggio mutualistico** ai soci di una società cooperativa. Per la sua unicità ed il legame strutturale con l'ordinamento cooperativo, la ripartizione dei ristorni ha determinato l'introduzione di disposizioni tributarie speciali, tra le quali si segnala l'art. 6, c. 2, D.L. 63/2002, ove per l'appunto è disciplinato il trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale.

Le ragioni per la novella si rinviengono negli effetti collegati all'**unificazione delle aliquote** di tassazione delle rendite finanziarie e, quindi, nel conseguente aumento dell'aliquota di tassazione dei ristorni imputati a capitale dal 12,50% all'attuale 26%; aumento che ha prodotto l'effetto di deprimere il ricorso all'istituto del ristorno, previsto dalla legge 142/2001 e dell'articolo 2545-sexies c.c., in particolare il ricorso al meccanismo dell'imputazione del ristorno a capitale.

In particolare, se la cooperativa consegue un avanzo di gestione in un determinato esercizio, parte di questo può essere retrocesso ai soci a **titolo di ristorno**, anche attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale. In tal caso, secondo la normativa vigente, il socio gode di un diritto alla sospensione dell'imposta,

non dovendo assolvere l'imposta sino al momento del rimborso del capitale, allorquando la cooperativa provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sulla parte di capitale aumentato attraverso il ristorno.

L'innalzamento dell'aliquota al 26% ha costituito, non solo una penalizzazione rispetto al regime di altri redditi, ma indirettamente un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese cooperative, in irragionevole controtendenza rispetto alle recenti misure destinate ad analogo obiettivo per la generalità delle imprese. Da qui l'opportunità dell'intervento legislativo.

Nello specifico, la novella introduce un **regime alternativo** in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26%, consentendo l'immediato assoggettamento ad imposta delle somme destinate ad aumento del capitale sociale (quindi all'atto della loro attribuzione), ma con l'applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d'imposta.

La **ritenuta** a titolo di imposta, in quanto imposizione sostitutiva sul reddito, si applica in via esclusiva al ristorno che costituisce "reddito" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.).

Il **ristorno percepito**, per esempio, dal consumatore/utente, in quanto privo di natura reddituale, non sarà assoggettato ad alcuna forma di tassazione, anche se imputato a capitale.

Il regime alternativo della tassazione immediata è "**facoltativo**", essendo rimesso alle decisioni dell'organo assembleare della cooperativa. Tuttavia, il comma 42, art. 1 della legge 178/2020 appare tassativo e, quindi, espressamente stabilisce che la facoltà non è esercitabile con riferimento ai ristorni spettanti ai soci diversi dalle persone fisiche, nonché ai soci imprenditori individuali, e ai soci detentori di partecipazione qualificata, tassati a titolo di imposta al 26%.

Il CdA può decidere di proporre **all'organo assembleare** la destinazione (in parte o per intero) del ristorno a capitale sociale, prevedendo altresì che tali somme siano sottoposte alla ritenuta del 12,50%, a titolo di imposta.

L'assemblea ha la facoltà di deliberare l'erogazione ai soci del ristorno ad aumento del capitale sociale e l'applicazione sulle relative somme della ritenuta.

La **delibera assembleare** è vincolante per tutti i soci. Occorre notare che il regime facoltativo è basato su una fattispecie a formazione progressiva, per cui la scelta del regime non si perfeziona con la delibera assembleare, ma con il successivo versamento della ritenuta.

Di conseguenza, essendo la facoltà esercitata in via ultimativa attraverso il **versamento**, la scelta del regime

di tassazione può anche essere dedotta in una delibera assembleare "quadro" (o in una norma del regolamento dedicato al ristorno), successivamente perfezionata di volta in volta con il versamento.

I Commercialisti, con riguardo alle modalità di effettuazione della ritenuta e gli effetti che le stesse producono nel rapporto tra soci e cooperativa, in assenza di auspicabili chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria sul punto, hanno individuato diverse ipotesi.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, documento 25/10/2021



## Lavoro e Previdenza

Novità del decreto fiscale

## Sospensione dell'attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Il decreto fiscale, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha radicalmente modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il nuovo art. 14 del TUSL prevede che il provvedimento debba essere adottato in caso di impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro espressamente individuate (ed elencate) dal legislatore. A quali datori di lavoro si applicano le novità e cosa rischiano i trasgressori?

Riduzione della percentuale di **lavoratori in nero**, eliminazione del requisito della reiterazione delle **violazioni in materia di salute e sicurezza** e incremento differenziato della **somma aggiuntiva** da pagare per chiederne la revoca. Sono queste alcune delle novità contenute nell'art. 13 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. **decreto fiscale**) che, a decorrere dal 22 ottobre 2021, ha radicalmente modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

### Finalità del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La constatazione dalla quale il Legislatore è partito è che l'integrità psico-fisica dei lavoratori possa essere garantita soltanto se alla base vi sia un'**assunzione regolare**, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l'attività svolta.

Per quanto il trend delle morti bianche presenti un andamento decrescente nel corso degli ultimi anni (nel primo semestre 2021 l'INAIL, nonostante i decessi conseguenti al Covid-19, registra una riduzione del 5,61% delle denunce di infortunio con esito mortale rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente), i tragici eventi verificatisi negli ultimi mesi hanno prepotentemente riportato all'attenzione delle istituzioni e della società civile il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tentare di contrastare questa drammatica situazione, il Governo ha deciso di intervenire sulla disciplina prevenzionistica e, a tale scopo, ha modificato alcune fondamentali norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro). Così facendo ha riscritto l'art. 14 del TUSL contenente,

appunto, le disposizioni sul provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale.

### Presupposti per l'adozione del provvedimento

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale **debba essere adottato** (l'attuale testo di legge sembra non lasciar più spazi alla discrezionalità del personale ispettivo) in tutti i casi in cui venga accertata - nell'unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

- Impiego di **personale "in nero" in misura pari o superiore al 10%** del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- **Gravi violazioni della disciplina** in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'Allegato I del medesimo TUSL (anch'esso riscritto).

Con riferimento all'aliquota del 10% di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (in precedenza 20%), si fa presente che essa va calcolata sul **totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo**.

Con riguardo, invece, all'ipotesi di adozione del provvedimento a fronte delle accertate violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro, il legislatore ha opportunamente rimosso il pleonastico presupposto della "reiterazione" delle gravi violazioni commesse. Difatti, anche volendo trascurare il fatto che le gravi violazioni sono, già di per sé stesse, astrattamente idonee ad arrecare pregiudizio all'incolumità dei lavoratori, in passato è stato quasi impossibile accertarne la presenza in mancanza di un'idonea banca dati nazionale che ne consentisse la verifica. Dal 22 ottobre 2021, pertanto, rischia la sospensione dell'attività il datore di lavoro che commette, anche per la prima volta, una delle violazioni indicate nell'aggiornato Allegato I.

A questo proposito, le **gravi irregolarità** che, una

volta accertate, costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento interdittivo sono state adesso univocamente individuate dall'Allegato I del TUSL.

### Gravi violazione della disciplina di tutela della

**SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14** (ALLEGATO I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021)

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	euro 3.000

### Ambito di applicazione del provvedimento

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia come questo provvedimento sia destinato essenzialmente ai datori di lavoro che rivestono la **qualifica d'imprenditore** ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.

Conseguentemente, esso non potrà essere adottato:

- A carico dei **datori di lavoro domestici** ex art. 2240 e ss. c.c.;
- Nell'ambito delle **professioni intellettuali** cosiddette "protette" di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., per le quali

è necessario l'iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che non svolga un'attività imprenditoriale);

- A carico delle **ONLUS**; sul punto va chiarito che l'esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell'art. 1, Legge n. 381/1991, svolgono comunque un'attività imprenditoriale;
- Nei confronti delle **organizzazioni sindacali e associazioni datoriali**;

- A carico dei **partiti politici**;
- Per le **organizzazioni culturali**, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi. Sempre in ordine all’ambito applicativo, è stato confermato che il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il **lavoratore “in nero”** risulti l’**unico occupato** dall’impresa (c.d. microimpresa). In tali circostanze gli organi di vigilanza, in via cautelare, potranno disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quanto il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

### Soggetti assegnatari del potere di sospensione

Sotto il profilo della legittimazione attiva, l’adozione del provvedimento *de quo* è attribuita:

- Al **personale ispettivo dell’INL**, legittimato a adottarlo tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito il Decreto, in una logica di espansione e di rafforzamento delle competenze prevenzionistiche attribuite all’INL, ha previsto adesso che la competenza del personale ispettivo dell’Agenzia sia estesa a tutti i settori produttivi (e non più soltanto ad alcuni limitati ambiti come accadeva prima);
- Al **personale delle Aziende sanitarie locali**, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Al **Comando provinciale dei Vigili del Fuoco**, che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

### Effetti del provvedimento

Per quanto concerne l’ambito spaziale, gli effetti del provvedimento di sospensione restano circoscritti alla **parte dall’attività imprenditoriale interessata dalla violazione** (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa.

Tuttavia, diversamente dal passato, adesso la sospensione potrà essere ulteriormente limitata. Nel Decreto, infatti, si legge che il provvedimento verrà alternativamente adottato in relazione all’attività lavorativa prestata dai lavoratori individualmente interessati dalle seguenti gravi violazioni sulla sicurezza:

- mancata **formazione e addestramento**;
- violazione e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le **cadute dall’alto**.

In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere

**sospesi dal lavoro** mantenendo, ovviamente, tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali. Relativamente all’efficacia temporale del provvedimento occorre, invece, fare un necessario distinguo:

- Se l’adozione è conseguente all’ipotesi di **lavoro irregolare**, il provvedimento avrà normalmente decorrenza posticipata alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato adottato; a questo riguardo la precedente prassi operativa aveva già chiarito che il “giorno lavorativo successivo” è il giorno di apertura dell’ufficio che ha emanato il provvedimento (e non a quello di adozione del provvedimento). Pertanto, ad esempio, se il provvedimento venisse adottato il venerdì, la decorrenza verrebbe posticipata alle ore 12:00 del lunedì successivo;

- Se l’adozione fosse, invece, conseguente a **violazioni di norme prevenzionistiche**, o se comunque si dovessero riscontrare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi, l’efficacia del provvedimento sarà necessariamente immediata.

Come conseguenza dell’adozione del provvedimento in parola, il decreto fiscale continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di **contrattare con la pubblica amministrazione**. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti.

### Revoca del provvedimento

Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:

- a) La regolarizzazione dei **lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria** anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);
- b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
- e) In caso di **adozione del provvedimento per gravi**

**violazioni delle norme di SSL**, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.

In caso di accertamento contemporaneo di una o più delle suddette violazioni prevenzionistiche, gli importi relativi andranno, quindi, sommati.

Per punire ancor più severamente i **trasgressori “seriali”**, un’ulteriore novità introdotta dal DL n. 146/2021 prevede che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Al riguardo, tuttavia in mancanza di una banca dati nazionale da consultare in tempo reale, sarà ben difficile, per il personale ispettivo, accertare tempestivamente questi eventuali precedenti.

Così come in precedenza, anche adesso, su istanza di parte, è possibile pagare le suddette somme in due soluzioni ma con differenti modalità. Dal 22 ottobre, difatti, il datore di lavoro può richiedere di **pagare soltanto il 20%** all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento

parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato.

### Inosservanza del provvedimento

Il legislatore ha rimodulato anche le sanzioni previste in caso di inosservanza. In particolare, adesso il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:

- con l’**arresto fino a 6 mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Con l’**arresto da 3 a 6 mesi** o con l’**ammenda da 2.500 a 6.400** euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Per i sostituti d'imposta

## Modello 770: versamenti sospesi per Covid al test finale

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Entro il 2 novembre occorre trasmettere il modello 770/2021. Prima di procedere all'invio è necessario che i sostituti d'imposta verifichino attentamente la corretta compilazione della dichiarazione per evitare pesanti sanzioni, ciò in riferimento anche alla possibilità di rimediare a errori o sanare irregolarità anche dei versamenti o crediti compensati, avvalendosi dei benefici del ravvedimento operoso. Particolarmente delicata quest'anno è la verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti relativi al periodo d'imposta 2020 alla luce delle numerose ed articolate sospensioni introdotte dal legislatore durante la fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Salvo proroghe dell'ultima ora, siamo vicini al capolinea con i termini per la trasmissione del **modello 770/2021**. Il prossimo **2 novembre** scadono infatti i termini per l'invio della dichiarazione, per cui i sostituti d'imposta sono chiamati a fare gli ultimi controlli per evitare brutte sorprese a valle di un adempimento, invero semplificato negli ultimi anni in termini di dati richiesti, ma comunque articolato e delicato per gli effetti che ne conseguono.

**Leggi anche** Modello 770: quali sono le novità per il 2021?

## Modello 770 e certificazione unica

Come ben sanno coloro che in queste ore stanno completando le attività di redazione della dichiarazione, il "dimagrimento" dei dati richiesti in realtà è frutto del trasferimento nella **certificazione unica** di molte delle informazioni che in passato venivano richieste con il modello 770.

In buona sostanza, la dichiarazione dei sostituti d'imposta 770 rappresenta il completamento di un'attività già avviata a marzo scorso in occasione della scadenza della certificazione unica (fissata il 16 marzo 2021), per cui i due **adempimenti** sono strettamente correlati. L'importanza dell'attività comparativa tra il dovuto sulla base delle certificazioni uniche rilasciate e i versamenti da effettuare e i crediti spettanti utilizzati nel 770 è innanzitutto legata alle conseguenze che ne derivano in fase di liquidazione della dichiarazione effettuate dall'Agenzia delle Entrate, in ossequio al dettato normativo previsto dal D.P.R. n. 600/1973. La scadenza dei termini è poi importante perché consente di **rimediare** ad **errori** o sanare **irregolarità** anche dei versamenti o crediti compensati, avvalendosi dei benefici del **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Sempre collegato alla scadenza della dichiarazione è il termine entro cui occorre effettuare il pagamento delle ritenute al fine di non incorrere nel reato di **omesso versamento di ritenute** dovute o certificate, ai sensi

dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

In tale ultimo caso, il legislatore prevede la **reclusione da sei mesi a due anni** per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a **150.000 euro** nel periodo d'imposta.

## Sospensione dei versamenti tributari: quadro normativo

Particolarmente delicata quest'anno è la verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti relativi al **periodo d'imposta 2020** alla luce delle sospensioni introdotte dal legislatore nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il legislatore ha infatti disposto in diverse occasioni la sospensione dei versamenti ma il campo di applicazione non ha riguardato l'intera platea dei contribuenti, per cui è fondamentale **analizzare la situazione di ciascun soggetto** obbligato al fine di evitare spiacevoli sorprese in sede di liquidazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Alle primissime avvisaglie del virus, a regolare la materia è stato il decreto del Ministro delle Finanze 24 febbraio 2020 il cui campo di applicazione riguardava esclusivamente gli 11 Comuni della cd. zona rossa (i dieci della Lombardia e uno nel Veneto).

Successivamente, a seguito del peggioramento del quadro pandemico e della sua estensione territoriale, i due provvedimenti che hanno regolato la materia sono stati il **decreto Cura Italia** (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ed il **decreto Liquidità** (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).

Da segnalare anche gli interventi legislativi ad opera del **decreto Rilancio** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e soprattutto dell'art. 97 del **decreto Agosto** (D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.



126), che hanno disciplinato i termini entro cui procedere al pagamento delle ritenute fiscali non versate nel periodo di sospensione.

Nella fase della seconda ondata del virus, il legislatore è intervenuto con i **tre decreti Ristori**, ovvero i D.L. n. 137, 149, e 157 del 2020, le cui disposizioni sono confluite nella legge di conversione 18 dicembre 2020.

### Sospensione dei versamenti tributari: compilazione del modello 770

Le istruzioni del modello 770 specificano che nei diversi casi di sospensione i sostituti di imposta dovranno procedere alla compilazione dei **campi 15 e 16** indicando i codici corrispondenti alla norma applicabile. Senza entrare nel merito di singoli codici da indicare sui quali si rinvia alle istruzioni del 770, facciamo una ricognizione dei provvedimenti che hanno disciplinato le sospensioni nel corso dell'emergenza rilevanti ai fini del modello 770/2021.

**Leggi anche Modello 770: come compilare il Quadro ST per i versamenti sospesi per Covid**

#### D.M. 24 febbraio 2020

L'art. 1, comma 3, del D.M. 24 febbraio 2020, ha previsto che i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei **Comuni individuati dal DPCM del 23 febbraio 2020** (gli 11 Comuni della cd. zona rossa) potevano non operare le ritenute alla fonte relative al periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

La sospensione si applicava alle ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973.

#### Decreto Cura Italia

L'art. 62 ha previsto la sospensione dei versamenti delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato** per tutti i contribuenti che avevano conseguito un fatturato nel 2019 non superiore a 2 milioni di euro.

Negli altri casi, la disciplina della sospensione è quella dell'art. 61 che ha previsto differenti regole a seconda dei settori di attività, della tipologia di contribuente ovvero della sede legale o operativa del soggetto.

La sospensione ha riguardato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato per i **mesi di marzo e aprile 2020** dei contribuenti che svolgevano attività nei settori considerati più colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica (v. art. 61, comma 2).

Le sospensioni risultavano applicabili, fino al 30 giugno 2020, per le **federazioni sportive** nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (v. art. 61, comma 5).

L'art. 61, comma 3, ha salvaguardato le disposizioni

del citato art. 1, comma 3, Decreto M.E.F. 24 febbraio 2020 per le **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator**.

#### Decreto Liquidità

L'art. 18 del decreto Liquidità ha previsto la sospensione generalizzata dei versamenti relativi ai mesi di **aprile e maggio 2020** per i contribuenti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente non superiore a 50 milioni di euro che avevano registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di marzo 2019, di almeno il 33%.

La sospensione riguardava anche i contribuenti con ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente superiore a 50 milioni di euro, ma il calo, negli stessi periodi descritti in precedenza e rilevanti per gli stessi mesi in cui si applica il differimento, deve essere stato di almeno il 50%.

Nessun vincolo di calo di fatturato invece per i contribuenti che hanno avviato la loro attività d'impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione riguardava anche gli **enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti**, che svolgevano attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

#### Decreto Agosto

L'art. 97 del D.L. n. 104/2020 ha previsto che il 50% degli importi sospesi poteva essere pagato in **24 rate mensili** di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021, sempre senza sanzioni e interessi.

L'altro 50% andava pagato entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo.

#### Decreti Ristori

Per le sospensioni dei "decreti Ristori" occorre fare riferimento agli artt. 7 del D.L. n. 149/2020 e 2 del D.L. n. 157/2020, in vigore fino al 24 dicembre 2020. Dal 25 dicembre 2020 le norme di riferimento sono invece gli artt. 13-ter e 13-quater della Legge n. 178/2020, di conversione del D.L. n. 137/2020, nel quale sono confluite le disposizioni dei D.L. n. 149 e 157 del 2020.

La sospensione dei termini ha riguardato i versamenti relativi alle **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 che scadevano nel **mese di novembre 2020** per i seguenti soggetti esercenti attività economiche:

- contribuenti che esercitavano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- contribuenti che esercitavano le attività dei **servizi di ristorazione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le previste ordinanze del Ministro della Salute (cd. zone arancioni e rosse);

- contribuenti che operavano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto, ovvero esercenti l'**attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le previste ordinanze del Ministro della Salute (cd. zone rosse).

La sospensione si applicava anche ai versamenti che scadevano nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese

dell'anno precedente.

**Non assumeva rilevanza il calo di fatturato** per coloro con attività avviata successivamente al 30 novembre 2019, nonché per i seguenti soggetti:

- esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone arancioni e rosse);

- soggetti che operavano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse).

I versamenti sospesi andavano effettuati, senza applicazione di **sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

## Lavoro e Previdenza

Per titolari e dipendenti

## Green pass obbligatorio negli studi professionali: attività di controllo e sanzioni

di Paolo Stern, di Mauro Pittorra - Consulenti del lavoro Nexumstp S.p.A

Al via l'operazione "green pass" anche negli studi professionali dove i titolari stanno testando le procedure adottate per semplificare le attività di controllo. Il professionista può chiedere in anticipo ai propri collaboratori (non esenti) il possesso di un green pass valido per meglio organizzare l'attività. Una deroga all'obbligo è prevista per chi svolge la prestazione in smart working, presso la propria abitazione o comunque da remoto. Infine, anche il lavoratore dipendente dello studio professionale sprovvisto di green pass è considerato assente ingiustificato e non ha diritto alla retribuzione o al compenso comunque denominato.

Dal **15 ottobre**, sulla base delle disposizioni stabilite dal D.L. n. 127/2021, è oramai esteso al lavoro pubblico e privato l'obbligo di **green pass** per accedere sul luogo di lavoro. Risultano, pertanto, tenuti al possesso del green pass non solo i lavoratori **subordinati** ma anche i lavoratori **autonomi e parasubordinati**, i **titolari di impresa** e **soci di società** che operino a qualsiasi titolo sul posto di lavoro, i lavoratori **domestici**, i **volontari** e anche i **tirocinanti**.

### Green pass negli studi professionali

La portata della norma è così ampia da coinvolgere tutto il mondo del lavoro e quindi anche il comparto delle professioni. Gli studi professionali hanno quindi dovuto definire, con apposite **procedure**, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e per l'effettuazione delle stesse, pena specifiche sanzioni a loro carico.

Secondo le FAQ governative, che hanno ufficializzato le prime interpretazioni del comma 2 dell'art. 9-septies D.L. n. 52/2021, nessun dubbio può esservi circa la necessità per il professionista stesso di essere in possesso della certificazione verde. Infatti, il **professionista deve esibire il certificato verde** quando accede al luogo di lavoro dove svolge la prestazione, ovvero il proprio studio, in qualità di titolare, o quando deve recarsi presso un cliente, Pubblica Amministrazione o azienda privata.

### Deroga per l'accesso agli uffici giudiziari

Una deroga specifica, nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, è stata prevista per il comparto della giustizia. Infatti, le vigenti disposizioni non prevedono obbligo del green pass per l'accesso agli uffici giudiziari per gli **avvocati**, ai **consulenti**, ai **periti** e agli altri **ausiliari del magistrato**. Se ne deduce che ove gli stessi soggetti debbano accedere ad altri uffici della pubblica amministrazione dovranno regolarmente essere in possesso del green pass, fatte salve ulteriori previsioni normative che saranno medio

tempore pubblicate.

### Eccezione per chi svolge la prestazione da remoto

Il lavoro degli studi professionali, in particolar modo da quando è in vigore lo stato di emergenza sanitaria, è cambiato enormemente soprattutto dal punto di vista gestionale, ad esempio con l'avvento dello smart working. Il Governo ha confermato con una risposta contenuta nelle FAQ che il green pass serve per **accedere ai luoghi di lavoro** e pertanto non riguarda chi svolge la prestazione presso la propria abitazione o comunque da remoto. Ragioni di carattere logico e sistematico inducono a ritenere che l'interpretazione più corretta sia quella di riservare questa eccezione al solo lavoro da casa e non attività resa in modalità agile presso altro datore di lavoro.

### Procedura di verifica

In uno studio professionale con dipendenti, collaboratori e praticanti il professionista essendo a tutti gli effetti un datore di lavoro dovrà verificare, direttamente o tramite un delegato, il possesso del green pass dei lavoratori che si recano in studio per rendere la propria prestazione, nonché definire preventivamente tale procedura di controllo, alla pari degli altri datori di lavoro. I chiarimenti arrivati con il D.L. n. 139/2021 e con i successivi Dpcm del 12 ottobre 2021, recentemente, specificano come il datore di lavoro, e pertanto anche il professionista, possa chiedere in **anticipo** ai propri collaboratori il possesso di valido green pass per meglio organizzare la propria attività. Naturalmente la richiesta non potrà risolversi con la consegna di copia del green pass poiché in questo caso il professionista si esporrebbe a gravi violazioni in tema di privacy. Lo stesso verrebbe a conoscenza della scadenza del certificato e quindi, indirettamente, della motivazione del suo rilascio che rappresenta un dato sensibile del quale non può entrare in possesso.

**Leggi anche Green pass: possibile anticipare i tempi**

di verifica (e le relative sanzioni)

### Non obbligatorio per i clienti

Non appare obbligatorio certificare la presenza del green pass per i clienti che accedono occasionalmente negli studi professionali, per gli stessi permarrebbero quindi unicamente gli obblighi di tracciamento e di rilevazione della temperatura corporea prevista dei protocolli anticovid19.

### Sanzioni in caso di mancanza di green pass

In caso di mancanza del green pass il collaboratore di uno studio non potrà accedere agli uffici e sarà considerato **assente ingiustificato**.

Gli studi con organico fino a **14 dipendenti**, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata e a fronte dell'assunzione di un lavoratore in sostituzione, potranno **sospendere** il lavoratore privo di certificato verde per 10 giorni prorogabili per ulteriori 10 anche qualora lo stesso avesse nel frattempo ottenuto il green pass.

Sia nei giorni di assenza ingiustificata che in quelli di

sospensione il lavoratore **non percepisce retribuzione o compenso**.

### Soluzioni alla difficoltà di sostituire il personale

La mancanza di compenso però non risolve il problema di uno studio professionale in cui il personale ha generalmente specializzazione alta e pertanto ipotizzare brevi sostituzioni risulta praticamente impossibile. Nella concreta dinamica operativa di questi primi giorni abbiamo assistito ad accordi diretti tra le parti con i quali si sono concordate le presenze in sede consentendo al collaboratore di ottenere la certificazione verde a seguito di **tamponi periodici**. In altri casi è stato riattivato lo **smart working**.

Tale posizione, se apparentemente può risolvere problemi contingenti, appare contro lo spirito della legge che ha introdotto il green pass e può aprire importanti difficoltà di tipo gestionale poiché si potrebbero creare malumori da parte degli altri collaboratori che hanno invece aderito alla campagna vaccinale.

Lavoro e Previdenza  
Ministero del lavoro

# Danno biologico: importo delle prestazioni confermato per il 2021

Con decorrenza dal 1° luglio 2021, su proposta del Presidente dell'INAIL, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono confermati nella stessa misura prevista per lo scorso anno. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 197 del 23 settembre 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il D.M. n. 187 del 23 settembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 204 del 20 luglio 2021.

In base al decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2021 sono confermati gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per **danno biologico** vigenti dal 1° luglio 2020.

Il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l'organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall'INAIL attraverso l'erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all'età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale.

A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 23/09/2021, n. 187

Lavoro e Previdenza  
Accordo di rinnovo

# CCNL dipendenti del settore della pulizia e servizi integrati. Sistema cooperativo

Le parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i

dipendenti delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/ multiservizi. L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2024. Si riportano i nuovi importi dei minimi tabellari stabiliti per effetto degli aumenti decisi con decorrenza luglio 2021, luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025.

Con l'accordo 20 ottobre 2021 Sistemacoop, con l'assistenza di Sistema Impresa, e Fesica Confsal, con l'assistenza di Confsal, hanno **rinnovato il CCNL** per i dipendenti delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi.

## Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza luglio 2021, luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, i **nuovi importi dei minimi tabellari** (calcolati redazionalmente) sono i seguenti:

Livelli Dal	Importi mensili				
	Dal	Dal	Dal	Dal	
Q					
I					
II					
III					
IV					
IV par. 125					
V					
VI par. 115					
VI					
VII					

Il livello IV par. 125 è riferito agli operai addetti alle cabine e linee di verniciatura. Il livello VI par. 115 è riferito agli operai addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario (si fa presente che il parametro 125 nei contratti precedenti era attribuito al livello V).

## Decorrenza

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il **31 dicembre 2024**.

## Riferimenti normativi

Accordo di rinnovo 20 ottobre 2021



## Finanziamenti

Nel decreto Fiscale

## Ecobonus auto e veicoli commerciali: ripartono gli incentivi. A chi spettano e per quali veicoli

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Riapre dal 27 ottobre 2021 la piattaforma per la prenotazione dei contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. L'attesa ripartenza degli ecobonus automotive è stata possibile grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 100 milioni di euro, disposto dal decreto fiscale. Una dote di 65 milioni di euro è destinata alle auto elettriche e ibride plug-in che rientrano nella fascia di emissione 0-60 g/km di CO<sub>2</sub>, mentre per le auto con emissioni da 61-135 g/km CO<sub>2</sub> vengono stanziati 10 milioni di euro. Ulteriori 5 milioni di euro sono assegnati agli incentivi per l'acquisto di auto usate e i restanti 20 milioni sono messi a disposizione per i veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali. Nessun rifinanziamento per l'extrabonus Legge di Bilancio 2021

Di nuovo in pista i contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

La ripartenza è fissata per il 27 ottobre 2021. Da tale data, infatti, sarà riaperta la piattaforma per la prenotazione da parte dei concessionari degli incentivi.

Lo ha annunciato il Ministero dello sviluppo economico con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 25 ottobre 2021.

Il ritorno degli ecobonus automotive è stato possibile grazie al nuovo stanziamento di 100 milioni di euro disposto dal decreto fiscale (D.L. 146/2021, art. 7).

L'unico incentivo ancora operativo era quello per le auto usate, le cui prenotazioni sono possibili dallo scorso 28 settembre 2021.

Nessun rifinanziamento è, invece, stato previsto per l'extrabonus legge di Bilancio 2021 riconosciuto per l'acquisto di auto con emissioni da 0 a 60 g/km CO<sub>2</sub>, pari a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza.

### Incentivi auto elettriche e ibride

Per gli eco-incentivi per le auto elettriche e ibride previsti dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 1031) la dote a disposizione ammonta 65 milioni di euro.

I contributi spettano a chi acquista, **anche in locazione finanziaria**, e immatricola in Italia **veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1** (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di **CO<sub>2</sub> da 0 a 60 g/km** e prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (compresi optional, esclusi IVA e le spese di messa su strada, ovvero spese relative all'immatricolazione della vettura, l'IPT, le spese di trasporto ecc.).

Gli incentivi variano a seconda del livello di emissioni di CO<sub>2</sub> e vengono concessi **sia senza che con rottamazione** di un veicolo della stessa categoria

omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, intestato da almeno 12 mesi al soggetto acquirente o ad un familiare convivente.

In particolare, nel caso di acquisto di veicoli con emissioni **da 0 a 20 g/km di CO<sub>2</sub>**, il bonus è pari a:

- **6.000 euro**, con rottamazione;

- **4.000 euro**, senza rottamazione;

Nel caso di acquisto di veicoli con emissioni **da 21 a 60 g/km di CO<sub>2</sub>**, il contributo scende a:

- **2.500 euro**, con rottamazione;

- **1.500 euro**, senza rottamazione.

### Incentivi auto Euro 6

Con il decreto fiscale sono messi a disposizione anche 10 milioni di euro per gli incentivi per l'acquisto di veicoli con emissioni **da 61 a 135 g/km di CO<sub>2</sub>** previsti dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, comma 654).

Il contributo può essere fruito da **persone fisiche e giuridiche** che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un **autoveicolo nuovo di categoria M1** omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e con prezzo inferiore a 40.000 euro (compresi gli optional, IVA esclusa).

Ai fini del riconoscimento del bonus è **obbligatorio rottamare** un veicolo della stessa categoria:

- omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

- immatricolato prima del 1° gennaio 2011;

- intestato da almeno 12 mesi al soggetto acquirente o ad un familiare convivente.

Il **contributo** statale è pari a **1.500 euro** e spetta a condizione che il venditore conceda uno sconto di almeno 2.000 euro.

Il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), mentre lo sconto del venditore va applicato a riduzione del prezzo di acquisto e, pertanto, riduce la base imponibile IVA (cfr. FAQ

pubblicate sul sito [ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it)).

### Incentivi auto usate

Ulteriori 5 milioni sono assegnati agli incentivi per l'acquisto di auto usate previsti dall'art. 73-quinquies del decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021).

#### **Leggi anche** Acquisto auto usate: quanto conviene con gli incentivi statali

I contributi sono riservati alle persone fisiche che acquistano in Italia un veicolo di categoria M1 usato di **classe Euro non inferiore a 6**, con emissioni comprese tra **0 e 160 g/km CO<sub>2</sub>** e con prezzo di acquisto (Iva inclusa) e quotazione media di mercato (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli) non superiore a 25.000 euro. Il prezzo finale di vendita, dal quale andrà decurtato l'incentivo, può discostarsi dalla quotazione media ma non deve essere superiore a 25.000 euro (cfr. FAQ pubblicate sul sito <https://ecobonus.mise.gov.it>).

Il veicolo deve essere di prima immatricolazione in Italia e non deve essere già stata oggetto degli incentivi previsti dalle leggi di Bilancio 2019 e 2021 (l. n. 145/2018 e l. n. 178/2020).

Gli incentivi sono riconosciuti solo per gli acquisti in proprio. Sono **esclusi gli acquisti in leasing** (cfr. FAQ pubblicate sul sito <https://ecobonus.mise.gov.it>).

Il contributo - che spetta solo con contestuale rottamazione - è pari a:

- **2.000 euro**, per i veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> da 0 a 60 g/km;
- **1.000 euro**, per i veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> da 61 a 90 g/km;
- **750 euro**, per i veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> da 91 a 160 g/km.

Il veicolo da rottamare deve essere della medesima categoria di quello acquistato, **immatricolato da almeno 10 anni** e intestato da almeno 12 mesi all'acquirente o ad un familiare convivente.

### Incentivi veicoli commerciali

Il decreto fiscale, infine, ha stanziato 20 milioni per gli incentivi per i veicoli commerciali di **categoria N1 o M1 speciali** previsti dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 657), di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici.

I contributi spettano a chi acquista, anche in locazione finanziaria, veicoli commerciali di categoria N1 e veicoli M1 speciali. Come indicato nell'ambito delle FAQ pubblicate sul sito <https://ecobonus.mise.gov.it>, in quest'ultima categoria rientrano i veicoli speciali con i seguenti **codici di carrozzeria**:

- SA - Camper;
- SB - Veicolo blindato;
- SC - Ambulanza;
- SD - Autofunebre;
- SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle.

Gli **incentivi** variano in base alla **massa totale a terra (MTT)** e all'**alimentazione**, ossia:

- se veicoli **esclusivamente elettrici**;
- se veicoli **ibridi** o ad alimentazione alternativa. Le tipologie di alimentazione ammesse sono: ibrido benzina/elettrico; ibrido gasolio/elettrico; ibrido idrogeno/elettrico; GNL; GPL; idrogeno; metano;
- se veicoli con **altre tipologie di alimentazione**. Le tipologie di alimentazione ammesse sono: benzina; benzina/etanolo; benzina/GPL; benzina/metano; benzina/olio; benzina/wank; gasolio; gasolio/GPL; gasolio/metano; miscela; petrolio.

In particolare, il bonus è pari a:

Massa totale a terra	Importo contributo
<b>0-1,999 t</b> Veicolo ibrido o alimentazione alternativa: - 2.000 euro con rottamazione - 1.200 euro senza rottamazione Veicolo con altre tipologie di alimentazione: - 1.200 euro con rottamazione - 800 euro senza rottamazione	Veicolo elettrico: - 4.000 euro con rottamazione - 3.200 euro senza rottamazione
<b>2-3,299 t</b> Veicolo ibrido o alimentazione alternativa: - 2.800 euro con rottamazione - 2.000 euro senza rottamazione Veicolo con altre tipologie di alimentazione: - 2.000 euro con rottamazione - 1.200 euro senza rottamazione	Veicolo elettrico: - 5.600 euro con rottamazione - 4.800 euro senza rottamazione

<b>2,3-3,5 t</b> Veicolo ibrido o alimentazione alternativa: - 4.400 euro con rottamazione - 2.800 euro senza rottamazione Veicolo con altre tipologie di alimentazione: - 3.200 euro con rottamazione - 2.000 euro senza rottamazione	Veicolo elettrico: - 8.000 euro con rottamazione - 6.400 euro senza rottamazione
--	--

### Come prenotare gli incentivi

I contributi relativi ad ogni singolo veicolo devono essere prenotati dal concessionario sulla piattaforma online <https://ecobonus.mise.gov.it>.

L'ammissione agli incentivi avverrà **fino ad esaurimento dei fondi stanziati**. Sulla piattaforma è presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

Per la prenotazione, i concessionari devono inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo,

compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto.

A seguito del decreto Infrastrutture (D.L. n. 121/2021, articolo 8), che ha allungato i tempi di validità della richiesta dell'incentivo da parte dei concessionari, per gli inserimenti effettuati tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, la conclusione della procedura informatica di conferma della prenotazione dei contributi può avvenire entro il 30 giugno 2022 (entro il 31 dicembre 2021 se l'inserimento è avvenuto tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

## Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## Bonus Idrico: definiti i criteri per l'ammissione all'erogazione

Il Ministero della Transizione Ecologica ha individuato i soggetti beneficiari e definito i criteri per l'ammissione all'erogazione del bonus idrico. In particolare, potranno beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Il bonus è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il decreto 27 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione all'erogazione del **bonus idrico**.

In particolare il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel **limite massimo di euro 1.000,00** per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**, per interventi di efficientamento idrico.

### Beneficiari del bonus idrico

Possono beneficiare del bonus idrico le **persone fisiche maggiorenni residenti in Italia**, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di **sostituzione di vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con **nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata **per un solo immobile, per una sola volta e da un**

**solo cointestatario/titolare** di diritto reale o personale di godimento.

### Procedura di attribuzione del bonus idrico

Il bonus potrà essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed è erogato nelle forme e con le modalità definite dal decreto stesso. I bonus idrici sono **emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse**.

Il bonus idrico **non costituisce reddito imponibile** del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il bonus idrico di è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «**Piattaforma bonus idrico**», accessibile previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, sarà accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, dovranno richiedere l'attribuzione dell'identità digitale.

All'istanza di rimborso dovrà essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui sarà riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

### Soggetti attuatori

L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:

- SOGEI** - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma, per le verifiche e per le attività di controllo;
- CONSAP** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di liquidazione, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla società SOGEI.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Transizione Ecologica, decreto 27/09/2021, (Gazzetta Ufficiale 23/10/21, n. 254)

## Finanziamenti

Finanziamenti Simest-PNRR

## Internazionalizzazione, transizione digitale e ecologica: domande dal 28 ottobre

Dal 28 ottobre 2021 apre il Portale Simest per l'invio delle domande per i finanziamenti Simest/PNRR. Le PMI possono inoltrare richiesta per una sola delle misure previste: transizione digitale ed ecologica; partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia e missioni di sistema; sviluppo del commercio elettronico in paesi esteri (e-commerce). Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Arrivato il turno, si potrà effettuare tutte le attività entro una tempistica massima, trascorsa la quale tornerà in coda. Il Portale resterà aperto fino al 3 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili, pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 480 milioni riservati alle PMI del Mezzogiorno.

Conto alla rovescia per l'appuntamento con i **finanziamenti Simest/PNRR**.

Dopo la pre-apertura dal 21 al 27 ottobre del Portale Simest per la pre-compilazione delle richieste dalle ore 9:30 del **28 ottobre 2021** le PMI possono accedere al Portale per la sottomissione dei **moduli di domanda** precaricati oppure per **compilare** una nuova richiesta. Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale e, una volta arrivato il proprio turno, l'impresa potrà effettuare tutte le attività entro una tempistica massima, trascorsa la quale tornerà in coda.

**Leggi anche** [Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione digitale e ecologica: come prepararsi alle domande](#)

### Linee di finanziamento

Le domande possono riguardare sola una delle seguenti misure finanziate dal PNRR:

- **transizione digitale ed ecologica** delle PMI con vocazione internazionale. Tale linea di intervento - riservata alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell'ultimo anno o del 20% nell'ultimo biennio - finanzia investimenti per la transizione digitale (almeno il 50%) e per la transizione ecologica e la competitività internazionale. L'importo massimo finanziabile è pari al minore tra **300.000 euro** e il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati;
- partecipazione delle PMI a **fiere e mostre**

**internazionali**, anche in Italia, e missioni di sistema. La misura agevola la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all'evento, a meno che l'evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L'importo massimo finanziabile è pari a **150.000 euro** e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati;

- sviluppo del **commercio elettronico** delle PMI in Paesi esteri (e-commerce). Tale intervento - anch'esso rivolto alle PMI costituite in forma di società di capitali - supporta la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l'accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L'importo massimo finanziabile va da **10.000 euro** fino a un massimo di **300.000 euro** per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

### Importo massimo finanziabile

Le agevolazioni - che potranno coprire **fino al 100%** dell'importo delle spese - prevedono un mix di **finanziamento a tasso agevolato**, in regime "de minimis", e un **contributo a fondo perduto** in Temporary Framework, pari al 40% per le imprese del Sud (ovvero imprese con almeno una sede operativa, attiva da almeno 6 mesi, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), mentre per tutti gli altri territori il fondo perduto arriva al massimo al 25%.

Il finanziamento ha una durata di:

- **6 anni**, con 2 di pre-ammortamento, per la linea di intervento "Transizione digitale ed ecologica";
- **4 anni**, con 1 anno di pre-ammortamento, per le linee di intervento "E-commerce" e "Partecipazioni a fiere e mostre internazionali".

L'impresa può chiedere l'esenzione totale dalla prestazione delle garanzie.

### Procedura a sportello

Il Portale resterà aperto **fino al 3 dicembre 2021** salvo chiusura anticipata per **esaurimento delle risorse** complessive disponibili, pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 480 milioni riservati alle PMI del Mezzogiorno.

*A cura della Redazione*



## Impresa

Processo in cinque fasi

## Supply chain da ripensare: cosa devono fare le aziende

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Stabilità, trasparenza, fiducia e agilità: sono le chiavi per costruire una supply chain resiliente, affidabile e capace di "ridisegnarsi" in modo autonomo in caso di criticità. La crisi post-Covid, che ha determinato la distorsione più significativa sulle catene di approvvigionamento nella memoria recente, rappresenta tuttavia anche un'opportunità per le imprese per esaminare le rispettive catene di approvvigionamento e per introdurre, dove necessario o urgente, misure ad hoc per aumentare la loro resilienza. Le aziende dovrebbero creare e implementare un modello dinamico delle catene di approvvigionamento: ciò contribuirà ad aumentare il loro rendimento e a individuare con anticipo i problemi a breve, medio e lungo termine.

L'efficienza, piuttosto che la resilienza, ha tradizionalmente guidato la costruzione della **catena di approvvigionamento**, a prescindere dal settore o dal tipo di produzione dell'azienda. Come risultato, i sistemi di distribuzione si sono spesso rivelati scarsamente efficaci nel rispondere in maniera adeguata alle crisi. La pandemia attuale lo dimostra, avendo causato la distorsione e lo sconvolgimento più significativo sulle catene di approvvigionamento nella memoria recente. La crisi attuale rappresenta anche un'**opportunità per le imprese** di esaminare le loro catene di approvvigionamento e introdurre, dove necessario e/o urgente, misure *ad hoc* per aumentare la loro resilienza.

In sostanza, per i dirigenti delle società transnazionali si apre in questa fase una finestra utile per espandere il loro ruolo nella gestione delle crisi e per influenzare, al contempo, il modo in cui le aziende si troveranno a operare nella nuova economia globale del post-pandemia. L'obiettivo è di stabilire una nuova base e schemi più affidabili per una **rete di approvvigionamento** più **autosufficiente** e **resiliente** nel mercato che verrà.

Iniziamo con il passare in rassegna i componenti chiave per una supply chain resiliente. In pratica, **stabilità**, **trasparenza**, **fiducia** e **agilità** sono le chiavi per catene di approvvigionamento resilienti, affidabili, capaci di ridisegnarsi sulla criticità in modo autonomo.

## La catena di approvvigionamento tra passato e futuro

La **stabilità** della domanda e le prestazioni operative forniscono una solida base per altre attività aziendali. In realtà, questo è stato compreso ben prima del Covid-19, tuttavia spesso è ancora un mix di intenti.

La **trasparenza** fornisce la visibilità necessaria, sia a livello locale che globale, per comprendere e anticipare l'ambiente operativo. Funziona in entrambe le direzioni: dal cliente ai fornitori in previsione della domanda e dai fornitori al cliente per informare e avvisare dei problemi di consegna.

E ancora, la **fiducia** tra i partner è l'aspetto umano di

quella che sta diventando un'attività sempre più automatizzata. La concorrenza con altre organizzazioni ha senso, ma competere all'interno delle proprie catene di approvvigionamento è un lusso che pochi possono permettersi, chi lo fa mostra una chiara mancanza di visione e/o capacità.

In ultimo, l'**agilità** nel pensiero e nell'azione aiuta le aziende a riconoscere che il successo deriva dalle prestazioni dell'intera catena di approvvigionamento e che tutti i membri devono intraprendere un'azione coordinata per affrontare i problemi ovunque si trovino.

## L'effetto distruttivo del Covid-19 sulla supply chain

Quali sono i settori più/meno colpiti dalla pandemia? Tutti i settori sono stati colpiti in modo diverso e in momenti diversi da questa crisi e questo ampio spettro con effetti collaterali progressivi è destinato a continuare. Secondo un recente studio (Fonte: **Accenture**), il **94%** delle aziende Fortune 1000 sta soffrendo interruzioni della catena di approvvigionamento a causa del Covid-19, il **75%** ha avvertito impatti negativi o fortemente negativi sulla propria attività e il **55%** delle imprese prevede o ha già declassato le proprie prospettive di crescita.

Le industrie più colpite sono state l'**alta tecnologia** e l'**elettronica di consumo**, i beni di consumo e i settori manifatturiero automobilistico e industriale pesante, secondo i dati di Resilinc. Meno colpiti sono stati invece i settori alimentare, sanitario, farmaceutico e delle scienze della vita e della tecnologia medica.

## Come si spegne una rete di approvvigionamento

Il **tempismo** è molto importante per l'interruzione delle supply chain.

Generalmente si presenta in fasi scaglionate in diversi settori e probabilmente si ritirerà nello stesso modo in cui i diversi settori coinvolti rispondono e si riavvicinano a vicenda. Al riguardo, è probabile che le regioni e i Paesi con forti livelli di diversificazione nella loro

attività industriale e robustezza nelle loro infrastrutture si riprendano più rapidamente, in particolare quelli che hanno solide basi manifatturiere come Stati Uniti, Cina e Germania, a condizione che si registri un tempestivo ritorno alla domanda da consumatori e imprese. Inoltre, è probabile che le regioni colpite per prime dalle interruzioni riemergano per prime e ottengano un vantaggio rispetto ai concorrenti soddisfacendo una domanda che altri non sono ancora in grado di supportare. È corretto puntualizzare che misure protezionistiche come barriere commerciali artificiali possono ostacolare il ritorno alla normale attività economica soprattutto per Paesi o regioni già deboli nel periodo pre-pandemico.

### Come rianimare le catene di approvvigionamento? Il vademecum per le imprese

Nonostante la miriade di incertezze sul Covid-19, cosa possono oggi fare le aziende per aumentare la resilienza delle rispettive catene di approvvigionamento?

In pratica, le società possono intraprendere un processo in **cinque fasi**.

Innanzitutto, costruire scenari per il futuro, ovvero cosa potrebbe succedere domani?

In secondo luogo, sviluppare strategie di mitigazione dei danni. In sostanza, per ogni scenario individuato, cosa si può fare al riguardo per recuperare l'efficienza perduta?

Terzo, valutare tutte le aree di offerta, non solo le aree a elevata spesa e/o domanda. Questo comporta, ad esempio, una verifica su quali prodotti e servizi rappresentano un vincolo, che si tratti di problemi correlati a un'unica fonte di approvvigionamento, rigidità, protezione o altri vincoli.

In quarto luogo, decidere cosa produrre o consegnare

internamente e cosa esternalizzare. La chiave è guidare questa decisione in considerazione di ciò che è fondamentale e di ciò che non lo è, piuttosto che sui problemi di outsourcing o sul capitolo dei prezzi, più bassi da alti, delle forniture.

Il quinto punto richiede di espandere questo processo al lato del cliente per assicurarsi che, sebbene l'azienda sia in grado di operare, è comunque garantito che i suoi prodotti e servizi arrivino ai clienti che ne hanno bisogno.

Questi sono i passi da compiere in vista della ripresa. Ma cosa deve fare un'impresa ora?

### Quattro azioni che un'azienda dovrebbe fare immediatamente

Le aziende dovrebbero creare e implementare un **modello dinamico** delle loro catene di approvvigionamento dall'inizio alla fine. Ciò contribuirà ad aumentare il loro rendimento e a individuare con anticipo i problemi a breve, medio e lungo termine.

Le relazioni dovrebbero essere costruite con **partner, fornitori e clienti**.

In sostanza, le relazioni esterne, funzionali, dovrebbero essere trattate come uno dei più importanti investimenti e assicurazioni contro eventuali interruzioni future.

Infine, le aziende dovrebbero **investire nel capitale umano**, in modo che capiscano come affrontare le future interruzioni che sicuramente arriveranno.

Dunque, la resilienza deve essere ricostruita nelle catene di approvvigionamento globali. Questo può essere difficile, dispendioso in termini di tempo e comportare costi aggiuntivi, ma alla fine ne varrà la pena, ottenendo il vantaggio di un design più robusto e di sistemi di distribuzione a prova di disastro.

**Impresa**

Confprofessioni

## Expo Dubai: missione per valorizzare il know-how dei professionisti italiani

Confprofessioni ritiene che la specifica competenza in ambito internazionale dei liberi professionisti, oltre a rappresentare un indiscusso volano economico per il sistema professionale stesso, costituisce un necessario sistema di connessione anche per le imprese e gli enti che manifestano sempre di più la necessità di guardare oltre i confini nazionali, avviando processi di internazionalizzazione mirati sulle specificità del Sistema Italia. Per questi motivi ha organizzato, in collaborazione con Aprieuropa, dal 16 al 21 gennaio 2022 in occasione dell'Esposizione Universale che si tiene a Dubai, una missione con i seguenti obiettivi: connettere gli attori istituzionali ed economici, creare un proficuo scambio di idee e di buone pratiche e gettare le basi per future opportunità professionali.

Con un comunicato stampa del 25 ottobre 2021 Confprofessioni comunica che ha organizzato, in collaborazione con Aprieuropa, dal **16 al 21 gennaio 2022** in occasione dell'Esposizione Universale che si tiene a Dubai, città degli Emirati Arabi Uniti, una **missione** con i seguenti obiettivi:

- connettere gli attori istituzionali ed economici,
- creare un proficuo scambio di idee e di buone pratiche,
- gettare le basi per future opportunità professionali.

Confprofessioni ritiene che la specifica competenza in ambito internazionale dei liberi professionisti, oltre a rappresentare un indiscusso **volano economico** per il sistema professionale stesso, costituisce un necessario sistema di connessione anche per le imprese e gli enti che manifestano sempre di più la necessità di guardare oltre i confini nazionali, avviando processi di internazionalizzazione mirati sulle specificità del Sistema Italia.

Per agevolare lo scambio di buone pratiche e per creare occasioni di business, ad ogni professionista sarà data la possibilità di partecipare ad incontri mirati anche con altri colleghi stranieri della stessa categoria. In questo modo, sarà valorizzato il know-how dei professionisti italiani che rivestono un ruolo di prim'ordine nel panorama dell'export per le PMI italiane.

I professionisti interessati a partecipare possono richiedere informazioni e il modulo di adesione all'indirizzo mail: [info@aprieuropa.eu](mailto:info@aprieuropa.eu).

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.